Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 279

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma (franco ai confini)		52	27	15

Firenze, Martedì 12 Ottobre

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N° MMCCXXXIX *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 43 del regolamento doganale approvato con Nostro decreto del dì 11 settembre 1862, n. 867, e la cui provvisoria osservanza fu prescritta colla legge 21 dicembre 1862, n. 1061;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Sinigallia, del 12 maggio 1869;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento dei magazzini generali del municipio di Sinagallia, visto d'ordine Nostro dai Ministri suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 28 agosto 1869.

VITTORIO EMANUELE.

MARCO MINGHETTI.
L. G. CAMBRAY-DIGNY.

REGOLAMENTO *dei magazzini generali del municipio di Sinigallia, approvato dal Consiglio comunale con atto del* 12 *maggio* 1869.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. L'Amministrazione dei magazzini generali:

a) Riceve ogni sorta di merci estere o nazionali ammessibili in deposito, soggette a diritti di dogana o dazio consumo, con facoltà di esportazione, esclusi i legnami da costruzione;

b) Introduce tali merci in magazzino, e le colloca nel più conveniente sito disponibile, senza preferenza nè favore, ed assume la responsabilità di custodirle e conservarle, senza rispondere però delle avarie e dello scadimento delle merci, provenienti dalla natura e dalla condizione delle merci stesse, nè dei casi di forza maggiore.

Le pelli, i salumi, i cereali, le pietre, terre ed altri fossili saranno collocati in magazzini succursali separati e distinti;

c) S'incarica di tutte le operazioni relative al ricevimento, alla collocazione in magazzino, ed alla consegna delle merci, non che di tutte le occorrenti operazioni di dogana;

d) Assicura contro i danni eventuali d'incendio la merce per conto del depositante;

e) Spedisce la ricevuta all'ordine, di cui all'articolo 7 del presente regolamento;

f) Cura le vendite all'asta pubblica nel locale a ciò destinato;

g) Permette la visita della merce depositata, e rilascia perciò gratuitamente dei biglietti d'ingresso in bianco agli esibitori di ricevute all'ordine, che ne faranno domanda;

h) Regola l'orario e stabilisce l'ordine delle operazioni di servizio dei magazzini generali.

Art. 2. L'Amministrazione è la sola incaricata della manutenzione delle merci depositate, e provvede perciò gli inservienti ed i facchini dei magazzini generali.

Nessun'altra persona potrà essere introdotta da chicchessia in tale qualità.

L'Amministrazione però non s'ingerisce della manutenzione delle merci esistenti nei magazzini particolari, di cui al capo XI del presente regolamento.

Art. 3. Nessun altro che il proprietario e le persone di sua compagnia, e chiunque sarà munito di un suo biglietto d'ingresso, nella forma stabilita dall'Amministrazione, potrà procedere alla visita di merci depositate nei magazzini generali.

Il proprietario di merci depositate nei magazzini generali si farà riconoscere colla esibizione della relativa ricevuta all'ordine, o di quell'altro titolo provvisorio che l'Amministrazione abbia rilasciato per attestarne l'introduzione.

Esso potrà farle peritare, estrarne le mostre, farne il ritiro, ordinarne la spedizione altrove, oppure la vendita su piazza per mezzo dei mediatori, od all'asta pubblica nel locale a ciò destinato; ferme in ciascuno dei suddetti casi le prescrizioni del presente regolamento.

Ad ognuna di queste visite assisterà un delegato dell'amministrazione.

Art. 4. È riservata alla dogana la facoltà di prendere visione dei registri dell'amministrazione esercente, e di levarne essa stessa quegli estratti che crederà necessari nel suo interesse, previa intelligenza e col minore disturbo possibile verso l'amministrazione esercente.

CAPO II. — *Introduzione delle merci e liquidazione dei diritti.*

Art. 5. Per le introduzioni di merci nei magazzini generali, non che per il modo di liquidazione dei relativi diritti, si seguirà il disposto del capo XII del presente regolamento.

Art. 6. All'arrivo della merce, l'amministrazione dei magazzini generali, sulla domanda del conduttore e dietro consegna dei relativi documenti di spedizione, rilascia al medesimo una ricevuta senza guarentigia di avarie, e soltanto per dargli mezzo di giustificare verso chi spetta la fatta consegna. Oltre ciò l'amministrazione avvisa officiosamente il destinatario dell'arrivo della merce, ove ne sia il caso.

Art. 7. Introdotta la merce nei detti magazzini, l'amministrazione può spedire al presentatore della medesima una ricevuta all'ordine in suo proprio nome, od in capo ad un terzo che esso indicherà, e che sarà perciò considerato il vero proprietario.

Questa ricevuta sarà fatta a matrice e conterrà le seguenti indicazioni:

Il numero d'ordine e la data della introduzione della merce;

Il nome ed il domicilio del proprietario;

La natura e provenienza della merce, la quantità, la specie ed il numero e la marca di cadun collo;

Il peso lordo, il peso netto dichiarato e riconosciuto;

Il sito in cui sarà depositata la merce nei magazzini generali.

Tali ricevute saranno firmate a doppio dal proprietario della merce, dal capo d'ufficio e dal magazziniere capo dei magazzini generali, sul registro a matrice da cui saranno staccati.

I commercianti ed i commissionari potranno validamente sottoscrivere le ricevute all'ordine che avranno domandato in capo altrui, firmando le medesime per i rispettivi cessionari e mandanti.

Art. 8. A ciascuna ricevuta all'ordine sarà regolarmente apposta dall'amministrazione dei detti magazzini una marca da bollo di lire 1 50, la quale terrà luogo di ogni tassa di registro e bollo, come è prescritto dal 4° capoverso dell'articolo 43 del regolamento doganale approvato con Regio decreto dell'11 settembre 1862. La spesa di tale bollo sarà a carico del proprietario della merce depositata.

Art. 9. Dietro domanda del proprietario, la merce, all'atto della sua introduzione nei magazzini generali, potrà essere divisa in varie parti, compatibilmente colla sua natura, non inferiore però ad un minimo discrezionale, da determinarsi dall'Amministrazione.

In questo caso l'Amministrazione stessa potrà spedire una ricevuta all'ordine per ciascuna partita.

Art. 10. Mediante un diritto fisso di 50 centesimi, l'esibitore di ricevute all'ordine può, in ogni tempo, pretendere che venga alle medesime apposto dall'Amministrazione dei magazzini generali un bollo a tergo, per mezzo del quale si constati l'esistenza della merce in detti magazzini; tale certificato di esistenza sarà datato e firmato dai suddetti capo d'ufficio, magazziniere o chi per essi; renderà inoltre le merci non disponibili per tutto il giorno in cui fu spedito.

CAPO III. — *Manutenzioni delle merci.*

Art. 11. Per le merci depositate nei magazzini generali possono aver luogo due sorta di manutenzioni: *ordinarie e straordinarie.*

Art. 12. Le manutenzioni ordinarie consistono nelle seguenti operazioni:

1° All'arrivo della merce: *riceverla, verificarla esteriormente, farne constatare le avarie apparenti, pesarla, estrarne le mostre, se l'ordina il proprietario, prima di allogarla, introdurla in magazzino ed ivi metterla a luogo.*

2° All'uscita della merce: *levarla dal suo posto, pesarla e consegnarla al proprietario.*

I diritti da pagarsi per le manutenzioni ordinarie sono fissati dalla tariffa n° 1.

Art. 13. Tutte le manutenzioni non comprese nell'articolo precedente, come il fare la tara, il saggio, la visita delle merci, non che qualsiasi altra manutenzione, che trovandosi compresa sia ordinata di nuovo dal proprietario, si considera manutenzione straordinaria.

I diritti da pagarsi per queste manutenzioni sono determinati dalla tariffa n° 3.

Art. 14 L'ufficio del deposito è il solo incaricato del condizionamento e dell'imballaggio delle merci depositate. Tuttavia permetterà l'introduzione delle casse necessarie all'imballaggio.

Le spese di condizionamento ed imballaggio sono regolate dalla detta tariffa n° 3.

CAPO IV. — *Magazzinaggio.*

Art. 15. I diritti di magazzinaggio sono stabiliti secondo la natura, il peso e la durata del soggiorno della merce nei magazzini generali.

Questi diritti sono determinati dalla tariffa num. 2.

Le merci non designate in tariffa saranno assimilate a quelle colle quali esse avranno maggiore analogia

Art. 16. I diritti stabiliti nella tariffa di magazzinaggio sono fissati per un mese di trenta giorni.

Il primo mese cominciato sarà dovuto per intiero qualora abbia cominciato prima del giorno 15; cominciando posteriormente, sarà computato per una sola quindicina.

Il magazzinaggio che verrà dopo si dividerà per quindicine.

Il giorno dell'entrata e quello dell'uscita sono computati nel magazzinaggio.

Art. 17. Il calcolo dei diritti di magazzinaggio sarà fatto sopra il peso lordo riconosciuto, e per frazioni di 100 chilogrammi, con che però il diritto da pagarsi non produca meno di 15 centesimi per mese per le merci tariffate a lire 0 15, e al disotto di centesimi 20 per quelle tariffate lire 0 20, e centesimi 30 per quelle tariffate lire 0 30, ecc.; questi diritti sono ridotti alla metà per le merci di un peso di chilogrammi 25 o al disotto.

Questa riduzione di tariffa per i pesi minimi cessa dopo il decorso di 3 mesi.

A cominciare dal quarto mese sarà applicata soltanto la tariffa ordinaria.

Art. 18. Il tempo del magazzinaggio corre, per ciascuna partita intiera, dal giorno della entrata dei primi colli in deposito. I diritti saranno liquidati all'uscita di ciascuna parte, in proporzione della sua importanza, sino al giorno dell'uscita dell'ultima porzione.

Art. 19. Quando la merce non soggiorna più di 5 giorni nei magazzini generali, sarà soggetta soltanto alla tassa di manutenzione ordinaria, e non pagherà perciò alcun diritto di magazzinaggio.

CAPO V. — *Liquidazione dei diritti e delle spese nei magazzini generali.*

Art. 20. Il conto delle somme dovute per manutenzioni, magazzinaggio, assicurazione, ecc, sarà liquidato all'uscita ed alla cessione di tutte o parte delle merci depositate, e deve essere pagato a presentazione. Per le merci che avranno soggiornato più di sei (6) mesi nel deposito, il proprietario pagherà dopo tale termine le spese scadute, e così di seguito di sei mesi in sei mesi.

Art. 21. Per accelerare l'andamento delle operazioni nell'interesse del commercio, per quanto concerne il pagamento dei diritti, l'amministrazione dei magazzini generali potrà aprire dei conti correnti ai commercianti che ne faranno i fondi necessari a tale scopo. In questo caso il depositante potrà disporre della merce senza essere obbligato a sborsare immediatamente le spese che l'amministrazione stessa pagherà per di lui conto all'uscita della merce. La nota delle medesime sarà mandata a domicilio il giorno dopo le operazioni, ed il conto corrente sarà regolato alla fine di ogni mese.

CAPO VI. — *Uscita delle merci.*

Art. 22. Per l'estrazione delle merci dai magazzini generali, e per il pagamento dei relativi diritti doganali e di dazio consumo, si seguirà il disposto del capo XIII del presente regolamento.

Art. 23. Le merci dovranno essere ritirate entro i tre giorni che seguono la consegna della bolla d'uscita. Dopo questo termine, essendo poste fuori della tariffa di magazzinaggio in seguito alla bolla d'uscita, le merci che si troveranno in questo caso saranno sottomesse alla tariffa delle merci ferme nei magazzini generali.

Art. 24. Quando le merci, per mancanza di ritiro, daranno luogo ad una manutenzione per spostamento od altro, questa manutenzione avrà luogo d'ufficio a spese del proprietario della merce.

Art. 25. Dietro regolare domanda del proprietario, l'uscita della merce avrà luogo colla massima diligenza per parte dell'Amministrazione dei magazzini generali.

Art. 26. Non si potrà estrarre la merce depositata nei magazzini generali, se non previa restituzione della corrispondente ricevuta all'ordine, quitata da chi la possiede, mediante il contemporaneo pagamento dei relativi diritti e spese.

In caso di smarrimento di ricevuta all'ordine il titolare, o chi giustifica di esserne il possessore, dovrà farne per iscritto la dichiarazione all'Amministrazione di detti magazzini per ottenere una nuova ricevuta.

Art. 27. Saranno quindi fatte d'ufficio, a spese del dichiarante, le occorrenti pubblicazioni di diffidamento al pubblico, per lo spazio di quindici giorni, alla porta d'entrata dei magazzini generali, e per due volte nel giornale ufficiale della provincia durante lo stesso periodo di tempo.

Scaduto questo termine infruttuosamente e senza reclami, l'Amministrazione dei detti magazzini spedirà al dichiarante suddetto una nuova ricevuta all'ordine in suo capo, con annullamento della ricevuta precedente, da constatarsi sulla matrice.

Art. 28. Prima però di ottenere la nuova ricevuta, il dichiarante dovrà prestare all'Amministrazione dei magazzini generali una cauzione personale benevisa, od una cauzione in danaro per il valore delle merci di cui si tratterà.

Tale cauzione sarà durativa per sei mesi, da computarsi dalla data della nuova ricevuta.

La stessa cauzione cesserà naturalmente sempre quando si rinvenisse o fosse consegnata alla Amministrazione dei detti magazzini la ricevuta smarrita.

Chiunque presterà la detta cauzione in danaro, potrà disporre della merce tre giorni dopo la dichiarazione summentovata. Compiute le sovra descritte formalità, l'Amministrazione dei magazzini generali sarà liberata da ogni responsabilità verso chiunque presentasse più tardi la ricevuta precedente annullata, salvo al possessore della medesima il regresso verso chi di ragione, e salva l'azione verso il fideiussore, o sopra il deposito di danaro di cui nel presente articolo.

Art. 29. Tutte le disposizioni che precedono sono applicabili al caso di smarrimento di una seconda ed altra ricevuta all'ordine.

Art. 30. Trattandosi di uno smarrimento dichiarato da un giratario, l'Amministrazione dei detti magazzini manderà officiosamente l'avviso al titolare della ricevuta smarrita per informarlo della relativa denunzia.

Art. 31 Lo sdoganamento delle merci non potrà essere protratto oltre a 10 mesi dopo la loro introduzione nei magazzini generali, salvo che i proprietari depongano all'Amministrazione dei medesimi il montare dei relativi diritti e spese da portarsi a loro credito.

Lo sdoganamento delle merci depositate nei magazzini generali potrà essere differito ad un anno decorribile dalla data dell'introduzione, ed anche a due anni o più se l'Amministrazione giudicherà avere locali sufficienti per ritenere le merci

Art. 32 Le merci non sdoganate da chi spetta nel termine di uno, due o più anni, secondo che sarà stabilito dall'Amministrazione in conformità all'articolo precedente, saranno dall'Amministrazione stessa vendute all'asta pubblica per conto ed a spese del proprietario.

CAPO VII. — *Trapasso di proprietà delle merci.*

Art. 33. La proprietà della merce depositata nei magazzini generali si trasferisce colla consegna della relativa ricevuta all'ordine, girata dal titolare.

Art. 34. Il giratario può domandare una nuova ricevuta in suo nome, consegnando alla Amministrazione dei detti magazzini la ricevuta primitiva per essere ritirata ed annullata. In questo caso il giratario dovrà pagare una nuova marca da bollo, di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 35 Il trapasso di proprietà delle merci, previa ricognizione del peso, è soggetto soltanto alla metà del diritto fissato per manutenzioni ordinarie, con che però non sia inferiore a lire una

Il trapasso di proprietà delle merci, senza spiazzamento, è soggetto soltanto al diritto di lire una per ogni ricevuta all'ordine, senza che possa eccedere le lire cinque, qualunque sia la quantità delle ricevute alle quali si applica trapasso di merci di un solo proprietario; questi diritti saranno a carico soltanto del cedente per il trapasso di proprietà con o senza peso, senza obbligo di pagamento di alcun diritto di dichiarazione di entrata e di uscita.

La spesa di magazzinaggio non è dovuta integralmente a ciascun trapasso di proprietà della merce.

Tale spesa non correrà nel conto del cessionario, che a partire dalla scadenza della quindicina o del mese in corso.

CAPO VIII. — *Operazioni di dogana.*

Art. 36. L'Amministrazione dei magazzini generali s'incarica di fare in dogana tutte le occorrenti operazioni d'ordine, e per conto dei suoi clienti.

Queste incombenze però non sono obbligatorie.

L'Amministrazione potrà declinarne l'incarico verso chiunque non si conformi esattamente alla formale condizione di rimborsare a vista le somme sborsate dall'Amministrazione stessa, quando anche le quietanze di dogana, che si presenteranno a tale effetto, contenessero degli errori di principio e non di calcolo, per riparare i quali è necessario di dare un ricorso all'Amministrazione della dogana.

L'Amministrazione dei magazzini generali si incarica pure di preparare e presentare simili ricorsi, e di sollecitare la restituzione della somma di cui potrà essere il caso; questi diversi servizi saranno retribuiti da chi li riceve secondo la tariffa num. 4.

CAPO IX. — *Assicurazione contro i danni d'incendio.*

Art. 37. L'assicurazione delle merci depositate sia nei magazzini generali, come nei magazzini particolari, è obbligatoria.

Il proprietario della merce fisserà per iscritto la somma da assicurarsi.

La spesa d'assicurazione sarà a suo carico.

CAPO X. — *Vendita all'asta pubblica.*

Art. 38. Il proprietario di merci depositate nei magazzini generali può farle esporre per suo conto in vendita all'asta pubblica per mezzo dell'amministrazione dei detti magazzini, previa domanda scritta; questi incanti avranno luogo nel locale a ciò destinato, coll'assistenza dei delegati della dogana e del dazio di consumo, e saranno notificati al pubblico qualche giorno prima con affissi sulla porta della dogana stessa e dei magazzini generali, e con altri mezzi di pubblicità.

L'amministrazione dei detti magazzini s'incarica inoltre di dare avviso di tali incanti al capo della dogana ed a quello del dazio di consumo, per i necessari concerti, ventiquattro ore prima dell'asta.

In questi avvisi sarà espressa la facoltà che l'acquirente si riserva di ritirare le merci e di pagarne i relativi dazi e spese, ovvero di spedirle in transito sotto l'osservanza delle prescrizioni doganali e del dazio di consumo.

Art. 39. Ove si tratti di merci da vendersi per crediti dell'erario, o per multe, non potrà aver luogo l'asta pubblica senza il previo consenso del Governo o dell'amministrazione del dazio di consumo.

Art. 40. L'amministrazione dei magazzini generali fissa il giorno e l'ora degli incanti.

Accorda la precedenza ai primi richiedenti, conservando però un ordine relativo alla diversa natura delle merci.

L'amministrazione stessa s'incarica delle formazioni dei lotti, ed il corrispettivo di quest'opera sarà concertato preventivamente con ciascun proprietario.

La merce però che si desidera esporre in vendita all'incanto, non potrà essere dimezzata a guisa di merce vendibile al minuto. Sarà giudice inappellabile a questo riguardo l'amministrazione dei magazzini generali.

Art. 41. La merce sarà deliberata a suon di tromba, coll'assistenza di persone delegate di ufficio.

Il prezzo di ogni lotto non sarà mai inferiore a lire 100, e le offerte in aumento non potranno essere minori di lire 5.

Non sarà permesso alcun incanto per una somma complessivamente minore di lire 1000 per ciascun richiedente.

Art. 42 Il deliberatario della merce pagherà all'amministrazione dei magazzini generali l'uno per cento sul prezzo deliberato per le spese di incanto.

In mancanza d'offerte, le dette spese saranno ridotte a mezzo per cento sul prezzo stabilito dal proprietario della merce stata esposta all'asta pubblica.

Art. 43. Il deliberatario dovrà immediatamente pagare il prezzo e fare il ritiro della merce deliberata in suo favore, versando però all'amministrazione dei magazzini generali il 10 per cento di detto prezzo; mediante il verbale consenso del venditore, o di chi lo rappresenta, avrà tempo a ritirare la merce, ed a saldarne il montare, il giorno dopo l'incanto.

Per altrettanti giorni successivi al detto giorno di dilazione il deliberatario perderà un decimo per giorno sopra l'acconto pagato a titolo di caparra, di cui la metà sarà devoluta all'amministrazione dei magazzini generali, e l'altra metà al proprietario della merce non ritirata.

Il deliberatario che perde per intiero la caparra nel modo che precede, sarà escluso per tre mesi dal novero degli offerenti.

CAPO XI. — *Magazzini particolari.*

Art. 44. L'amministrazione dei magazzini generali può adattarne una parte per magazzini particolari.

Questi magazzini saranno affittati ai commercianti, senza preferenze nè favore, per numero d'ordine, sia di situazione che di domanda.

La contabilità relativa a ciascuno dei detti magazzini dovrà constare, occorrendo, di due particolari registri.

Il primo per le merci soggette a diritti doganali, il secondo per le merci soggette a dazio di consumo.

Tali magazzini si chiuderanno a due differenti chiavi; una delle quali sarà tenuta dall'amministrazione stessa, l'altra dal conduttore. L'orario per l'apertura e la chiusura sarà quello fissato per le operazioni ordinarie dei magazzini generali.

Art. 45. Il conduttore dovrà dichiarare la natura delle merci che intende introdurre nel magazzino che prenderà in affitto.

Avrà la facoltà di conservare le sue merci come meglio gli piacerà, a sue spese e senza ingerenza per parte dell'amministrazione dei magazzini generali.

Non potrà però mutarne la forma, nè mescolarle, od alterarle in guisa da non potere essere immediatamente riconosciute.

Non pagherà perciò alcun diritto di manutenzione, nè di magazzinaggio.

Sarà applicata nei magazzini particolari la tariffa di manutenzioni ordinarie e straordinarie, solo quando i proprietari dei medesimi si valgano per il movimento delle merci delle persone di servizio dei magazzini generali.

Per le merci soggette a solo dazio di consumo, il semplice pesamento per accertare la quantità della merce che entra o che sorte, non è considerato come atto di manutenzione.

Conserverà la proprietà delle casse e degli imballaggi che gli resteranno senza impiego.

A lui solo però toccherà la cura di procacciarsi, occorrendo, dalla dogana la facoltà di libera uscita di tali oggetti.

Art. 46. Il prezzo d'affitto è stabilito per il corso di un anno a lire 4 per ogni metro quadrato per i magazzini a pian terreno e piano superiore, ed a lire 2 50 per ogni metro quadrato per i sotterranei.

Non potrà essere imposta una più lunga locazione. Tale prezzo sarà pagato a semestre anticipato.

L'avviso per continuazione o cessazione di affittamento dovrà essere dato per iscritto al termine del primo semestre dell'anno di locazione.

Art. 47. In caso di congedo, il conduttore cessante dovrà lasciare compiutamente liberi al termine dell'affittamento i magazzini ad esso locati, consegnandone le chiavi all'amministrazione dei magazzini generali.

In caso diverso, l'amministrazione stessa potrà fare aprire di ufficio i magazzini di cui sarà il caso, e trasportarne le merci che vi si troveranno nei magazzini generali a spese del proprietario.

Di ogni cosa sarà redatto processo verbale per parte della detta amministrazione con assistenza di due testimoni.

Art. 48. L'amministrazione dei magazzini generali, la dogana e l'amministrazione del dazio di consumo avranno sempre la facoltà di verificare, colla assistenza del proprietario, le merci esistenti nei magazzini particolari.

Verificandosi deficienze, alterazioni od altro disordine che possa recar danno all'amministrazione, il locatario resterà immediatamente congedato, e le merci saranno subito ed a sue spese trasportate nei magazzini generali, prendendosi inoltre dall'amministrazione le misure che saranno del caso.

Il locatario caduto così in contravvenzione di patti d'affittamento, perderà il restante prezzo d'affitto che avrà anticipato.

CAPO XII. — *Introduzione di merce nei magazzini generali, e modo di liquidazione dei relativi diritti e spese.*

Art. 49. Non s'introdurrà nei magazzini generali nessuna merce soggetta a diritti doganali e a dazio di consumo, o simultaneamente a questi due dazi, se non dopo verificato il peso, numero e qualità, e liquidati i relativi dazi e spese in contraddittorio tra i delegati del Governo e del dazio di consumo, e quelli dell'amministrazione esercente i detti magazzini, nel rispettivo interesse, in presenza del proprietario della merce o di chi per esso.

Art. 50 Ogni partita di merci introdotta sarà allibrata sui rispettivi registri della dogana o del dazio di consumo, ciascuno per ciò che lo concerne, e dell'amministrazione dei magazzini generali, in modo da presentare il movimento delle merci in ogni magazzino, ed in guisa da

render facile il controllo dei registri stessi fra le parti interessate.

In prova dell'effettuata introduzione di merce soggetta a diritti doganali, l'amministrazione dei magazzini generali farà apporre il suo *visto* sopra la matrice della relativa dichiarazione, da rimanere presso la dogana.

Art. 51 Dietro le disposizioni che precedono, il municipio di Sinigallia, e per esso l'amministrazione esercente, diventa, rispetto alla dogana governativa ed all'amministrazione del dazio di consumo, il solo responsabile sia delle merci depositate nei detti magazzini, sia dei relativi dazi e spese da pagarsi all'uscita delle merci, come appresso, con dispensa di cauzione.

Art. 52. Lo stesso municipio, e per esso l'Amministrazione esercente, sarà responsabile verso chi di ragione delle multe di cui potrà essere il caso, riservandosi però il diritto di regresso contro il proprietario della merce multata.

Art. 53. Il municipio, e per esso l'amministrazione dei magazzini generali, assumendosi la responsabilità dei depositi, avrà nello interesse generale del commercio piena ed assoluta libertà di collocare e distribuire a suo piacimento nei detti magazzini le merci introdottevi in deposito, salvo al capo della dogana ed a quello del dazio di consumo la facoltà di fare eseguire le verificazioni, che crederanno opportune, per accertarsi della esistenza delle merci depositate. Le merci però saranno disposte nei magazzini generali in modo da poter, a colpo d'occhio, riscontrarne l'esistenza e rilevarne le marche ed i numeri, che dovranno sempre essere fatti in modo intelligibile.

Alla fine di ogni mese saranno confrontati i registri della dogana con quelli dell'amministrazione esercente, e nel caso di differenza, il capo della dogana procederà agli opportuni riconoscimenti nel deposito.

Per le occorrenti spese a tali riconoscimenti, si starà al disposto dell'art. 44 del regolamento doganale.

Art. 54. L'amministrazione dei magazzini generali provvederà a che i delegati sia della dogana, sia del dazio di consumo, possano tranquillamente eseguire alla porta d'entrata, o nell'interno dei magazzini stessi, le occorrenti operazioni di visita e di pesamento delle merci, per la liquidazione dei relativi diritti e spese.

Art. 55. L'amministrazione suddetta somministrerà inoltre le bilancie ed i mobiliari necessari per i servizi doganali e daziario, ed in fine provvederà per l'opera dei facchini occorrenti per il servizio interno di detti magazzini.

Art. 56. Le merci di qualsiasi provenienza e modi di trasporto, che si vorranno introdurre nei magazzini generali, e che saranno regolarmente accompagnate da bolle a cauzione, potranno introdursi direttamente nei detti magazzini senza passare nella dogana.

Nella bolla a cauzione però, o mediante domanda scritta del proprietario all'arrivo della merce, dovrà essere specificata tale diretta destinazione.

Art. 57. All'arrivo delle merci nei magazzini generali, tre delegati, uno cioè della dogana, l'altro del dazio di consumo ed il terzo dei magazzini stessi, con intervento del proprietario o di chi per esso, assisteranno alla introduzione di esse, e ne eseguiranno la visita coll'appoggio delle relative bollette di accompagnamento, per verificarne la provenienza ed ogni altra particolarità necessaria alla loro precisa ricognizione, e quindi spedirne le bolle di scarico alle dogane e barriere di provenienza.

Art. 58. Scorgendosi differenza, i delegati doganali e daziari provocheranno dal capo rispettivo gli opportuni provvedimenti contro il proprietario delle merci a termini di legge.

In questo caso la merce in contestazione sarà custodita in magazzino speciale sotto la dipendenza immediata della dogana, al fine di poterne constatare l'entità ad ogni evento.

Art. 59. La merce che s'introdurrà direttamente nei magazzini generali, sarà scaricata provvisoriamente in uno speciale locale dei magazzini stessi, posto per quest'uso gratuitamente a disposizione della dogana che ne terrà le chiavi, e della amministrazione esercente, ovvero in difetto in un magazzino di deposito della stessa dogana.

Immediatamente dopo la vista delle merci e la spedizione della bolla di scarico, o tutt'al più il giorno seguente, sarà presentata la dichiarazione d'introduzione nei magazzini generali o particolari, per la liquidazione dei diritti, come è prescritto all'articolo 61.

Art. 60. Per evitare sostituzione entro i magazzini si applicherà ai tessuti nazionali la lamina speciale destinata a comprovare la nazionalità.

Questa lamina sarà provvista ed applicata il più economicamente possibile dalla dogana a spese del proprietario della merce.

Art. 61. All'atto dell'introduzione della merce, il proprietario, o chi per esso, presenterà alla dogana la dichiarazione prescritta dall'articolo 36 del regolamento doganale in data dell'11 settembre 1862, ed all'amministrazione dei detti magazzini la corrispondente domanda di introduzione, specificando, sia nella detta dichiarazione, come nella domanda d'introduzione, se la merce debba introdursi nei magazzini generali, oppure in un dato magazzino particolare, ed in quest'ultimo caso il nome del conduttore.

Coll'appoggio di tale dichiarazione i delegati della dogana e del dazio di consumo, col concorso del delegato dell'amministrazione esercente, non che del proprietario della merce, o di chi per esso, liquideranno rispettivamente e provvisoriamente, per quanto sarà del caso, previa verificazione, i dazi applicabili alla merce da introdursi.

In caso però d'inesattezza della dichiarazione, rimarrà sospesa ogni ulteriore operazione, e si applicherà il disposto dell'articolo 58.

Per ogni introduzione di merci, la dogana farà apporre da un suo delegato il *visto* sopra un doppio della dichiarazione e relativo risultato di visita, da rimanere quale titolo di riscontro a mani dell'amministrazione esercente.

Se durante la giacenza delle merci nei magazzini generali venisse chiesta dal proprietario la riunione di più colli in un solo, o la divisione in più di un solo collo, l'amministrazione esercente ne avviserà individualmente o simultaneamente la dogana e l'amministrazione del dazio di consumo, come ne sarà il caso, rettificando quindi d'accordo le relative scritture di contabilità.

Tutti i colli introdotti o riformati nel modo che precede nei magazzini generali, saranno immediatamente muniti, per parte dell'amministrazione dei detti magazzini, di una cordicella in croce, chiusa per mezzo di un piombo portante il timbro dell'amministrazione esercente.

La spesa di questa piombatura, da rinnovarsi ad ogni aprimento e ricomposizione dei detti colli a carico del proprietario della merce, è determinata dalla tariffa num. 4.

Ogni qualvolta il proprietario di merci soggette a diritti doganali, o a dazio di consumo, ne domanderà il trasferimento da un magazzino all'altro, l'amministrazione esercente ne darà pure avviso individuale o simultaneo alla dogana e al dazio di consumo, rettificando le occorrenti scritturazioni.

Art. 62. I colli di merci che si vorranno introdurre in deposito in esenzione di visita, cioè senza chiuderne l'apertura ed il dimezzamento, non potranno riceversi nei magazzini generali, dovendo questi colli, a senso dell'articolo 50 delle istruzioni doganali 30 ottobre 1862, rimanere sotto la diretta custodia della dogana.

I detti colli saranno contabilizzati ai magazzini generali solamente quando ne venisse operata la ricognizione interna per lo accertamento dei diritti dovuti.

Art. 63. Le merci dichiarate per pronta spedizione saranno trattenute nel recinto doganale per una durata non mai maggiore di 10 giorni.

Art. 64. Durante però tale spazio di tempo, il proprietario di dette merci potrà domandare alla dogana il permesso d'introdurle in deposito nei magazzini generali, ed in questo caso si seguiranno tutte le norme prescritte a tal fine nel presente regolamento.

CAPO XIII. — *Uscita delle merci dai magazzini generali.*

Art. 65. — Per l'estrazione delle merci il proprietario, o chi per esso, presenterà alla dogana la dichiarazione prescritta dall'articolo 45 del regolamento doganale in data 11 settembre 1862, ed all'amministrazione dei magazzini generali la corrispondente domanda d'estrazione, specificando in essa se la merce debba estrarsi dai magazzini generali, o da un dato magazzino particolare, colla data della sua introduzione per l'occorrente scarico.

All'appoggio della detta dichiarazione i delegati della dogana e del dazio di consumo, col concorso del delegato dell'amministrazione esercente, non che del proprietario della merce o chi per esso, liquideranno rispettivamente e definitivamente, previa verificazione per quanto sarà al caso, i diritti applicabili alla merce da estrarsi. Spediranno quindi al proprietario, od a chi per esso, la bolla di pagamento, ovvero di transito, a tergo della quale le guardie di servizio alla porta dei magazzini generali faranno constare dell'uscita della merce secondo il loro regolamento.

Risultando alla dogana che i colli non sieno stati aperti o dimezzati durante il loro deposito nei magazzini generali, essa potrà prescindere dal fare la verificazione sovra accennata.

Per ogni estrazione di merci la dogana farà apporre da un suo delegato il *visto* sopra un doppio della dichiarazione sopraccennata, da rimanere quale titolo di riscontro a mani dell'amministrazione esercente.

Art. 66. Il montare definitivo di tali diritti sarà, prima dell'estrazione, pagato a chi spetta dal proprietario della merce, o per esso dell'amministrazione dei magazzini generali, e verrà debitato alla dogana governativa od al dazio di consumo, o parzialmente all'una ed all'altro come sarà del caso, e sarà accreditato alla amministrazione dei magazzini stessi sulle corrispondenti partite dei rispettivi conti correnti.

Art. 67. Le guardie di servizio alla porta dei magazzini generali non permetteranno l'uscita della merce, se le bolle di accompagnamento non saranno munite del bollo dell'amministrazione esercente.

Art. 68. Qualunque bonificazione che sarà fatta all'atto dello sdoganamento per cali di tolleranza, di cui all'articolo 46 del regolamento doganale, o per riduzione dei diritti liquidati provvisoriamente sopra merci che usciranno dai magazzini generali, sarà debitata come spetterà al conto della dogana, e creditata a quello dell'amministrazione dei detti magazzini nelle corrispondenti partite di conto corrente.

Pel pagamento di dazi di dogana e di dazio di consumo risponde l'amministrazione dei magazzini generali.

CAPO XIV. — *Orario e sorveglianza dei magazzini generali.*

Art. 69. Dalla sera al mattino, e nelle ore da stabilirsi secondo le varie stagioni dell'anno, le porte d'ingresso dei magazzini generali si chiuderanno a tre differenti chiavi, delle quali una sarà tenuta dal direttore capo della dogana, l'altra dal capo di ufficio del dazio consumo e la terza dal rappresentante della amministrazione di detti magazzini, o da chi per esso in caso d'assenza o d'impedimento.

Nelle ore di apertura dei magazzini generali, il servizio doganale e daziario farà guardare le uscite dei magazzini stessi dai propri agenti.

CAPO XV. — *Guardia notturna.*

Art. 70. Per prevenire i pericoli di furto ed incendio, l'amministrazione esercente potrà stabilire nell'interno dei magazzini generali un servizio di guardie notturne, della cui moralità si rende garante.

Art. 71. In tutto il tempo che staranno chiusi gli uffizi dei detti magazzini, nessuna delle persone destinate al servizio notturno potrà uscire, salvo il caso di straordinaria urgenza, e mediante il permesso e sotto la responsabilità solidaria delle singole persone incaricate della custodia delle chiavi.

L'autorità gabellaria avrà diritto di far visitare sulla persona le guardie notturne quando escono dai magazzini generali.

Art. 72 Le istruzioni occorrenti per la esecuzione del presente regolamento saranno date dal Ministero delle Finanze di concerto col municipio di Sinigallia.

Saranno del resto applicabili ai detti magazzini generali le disposizioni del regolamento e le istruzioni doganali e di dazio di consumo, che si riferiscono ai depositi nei magazzini di privata proprietà, in quanto diversamente non disponga il presente regolamento.

Art. 73. Il presente regolamento potrà venire ulteriormente modificato d'accordo coll'autorità competente, a misura che gli insegnamenti della pratica ne dimostreranno il bisogno.

Visto d'ordine di S. M.
I Ministri
MARCO MINGHETTI.
L. G. CAMBRAY DIGNY.

Tariffa n. 1.

***Manutenzioni** ordinarie per ogni 100 **chilogrammi** (art. 11 del regolamento).*

All'entrata della merce.

Ricevimento alla corte dei magazzini, scaricamento e verificazione esterna di cadun collo, accertamento delle avarie apparenti, disfacimento dei colli, pesamento ed estrazione delle mostre, quando lo ordina il proprietario della merce, prima di allogarla nei magazzini generali; introduzione e collocamento delle merci nel sito a ciò destinato, e qualunque movimento e trasporto della merce stessa per qualsiasi operazione di dogana e di dazio consumo, per ogni sorta di merci non contemplate nei seguenti capi	L. 0 25
Per metalli di prima fabbricazione.	» 0 06
Per zucchero, caffè e pepe	» 0 08
Per cereali, paste di frumento e risi	» 0 08
Per agrumi, frutti e semi oleiferi	» 0 08
Per cera, stearina, spermaceti anche in candele, saponi e grassine diverse.	» 0 10
Per pelli grezze secche e fresche.	» 0 10
Per pesci salati, sott'olio e secchi	» 0 12
Per liquidi	» 0 12
Per canape, lini, cotoni grezzi o filati	» 0 12
Per pelli concie	» 0 15
Per vasellami, vetri e cristalli	» 0 15
Per pietre, terre ed altri fossili	» 0 15
Per pimenti, garofani, caccao e cannella	» 0 20
Per pianoforti verticali, a tavola ed a coda.	» 2 »
Per merci semplicemente pesate al lordo	» 0 10

All'uscita della merce.

Rimozione delle merci dal sito in cui si trovano collocate, estrazione e disfacimento dei colli, pesamento e trasporto all'ufficio di laminamento doganale quando occorre, o consegna delle merci stesse a mani del loro proprietario, oppure caricamento delle medesime su qualsiasi mezzo di trasporto che si trovi a servizio ed a spese del proprietario medesimo alla corte dei magazzini generali, per ogni sorta di merci non contemplate nei seguenti capi	L. 0 20
Per metalli di prima fabbricazione	» 0 05
Per zucchero, caffè e pepe.	» 0 06
Per cereali, paste di frumento e risi	» 0 06
Per agrumi, frutti e semi oleiferi	» 0 08
Per cera, stearina, spermaceti anche in candele, saponi e grassine diverse	» 0 08
Per pelli grezze, secche e fresche	» 0 08
Per pesci salati, sott'olio e secchi	» 0 10
Per liquidi	» 0 10
Per canape, lini, cotoni grezzi o filati	» 0 10
Per pelli concie	» 0 12
Per vasellame, vetri e cristalli	» 0 12
Per pietre, terre ed altri fossili	» 0 12
Per pimenti, garofani, caccao e cannella	» 0 15
Per pianoforti verticali, a tavola ed a coda.	» 2 »

Tariffa n° 2.

***Magazzinaggio** per ogni 100 **chilogrammi** e per ogni mese.*

Acque, bevande, liquori ed olii	L. 0 12
Zuccheri	» 0 10
Caffè e pepe	» 0 15
Frutti, semenze, ortaglie e piante.	» 0 20
Grassine	» 0 12
Pesci	» 0 15
Pelli	» 0 12
Canape, lini e relative manifatture	» 0 15
Sete e relative manifatture	» 0 30
Cotone e relative manifatture	» 0 20
Lane, crine, peli e relative manifatture	» 0 20
Cereali, paste di frumento e risi	» 0 15
Lavori in legname	» 0 20
Carta e libri	» 0 20
Mercerie, chincaglie ed oggetti diversi	» 0 25
Metalli comuni	» 0 08
Metalli lavorati per mobili, utensili ed attrezzi	» 0 15
Oro, argento, pietre preziose e lavori relativi	» 1 00
Pietre, terre ed altri fossili	» 0 08
Vasellami, vetri e cristalli	» 0 12
Tabacchi	» 0 30
Per ogni altra mercanzia	» 0 20

Tariffa n° 3.

***Manutenzioni** straordinarie, condizionamento ed imballaggio di merci di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento.*

Per ogni giornata di almeno sei ore di lavoro	L. 3 00
Per un'ora, la prima	» 0 50
Per ogni ora successiva	» 0 40
Per ogni quarto d'ora	» 0 20

NB Tutti gli oggetti necessari per imballaggio saranno provvisti dall'amministrazione dei magazzini generali al prezzo di costo.

Tariffa n° 4.

Per alcune opere speciali contemplate negli articoli 21, 36 e 60 del regolamento.

Per ogni pagamento di diritti di dogana e di dazio consumo, il cui rimborso l'amministrazione dei magazzini generali dovrà procurarsi al domicilio del proprietario sino a L. 100	L. 0 50
Da L. 101 a 500	» 0 75
Da L 501 a 1,000	» 1 00
E sopra 1,000, per ogni mille lire.	» 1 00
Per la preparazione di cadauna copia di bolle a cauzione, compreso ogni altro relativo scritto	» 0 25
Per la preparazione di cadauna dichiarazione di merci.	» 0 15
Per compilazione, presentazione e sollecitazione di ogni ricorso per ottenere la restituzione di diritti doganali e di dazio consumo, pagati in eccedenza dal proprietario delle merci	» 2 50
Pe ogni piombo ai colli introdotti e ricomposti nei magazzini generali	» 0 05
Per la cordicella	» 0 15

Visto d'ordine di S. M.
I Ministri
MARCO MINGHETTI.
L. G. CAMBRAY DIGNY.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PEI LAVORI PUBBLICI

Riconosciuta la convenienza di informare alle vigenti norme amministrative la procedura per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868 che rende obbligatoria ai comuni la costruzione e sistemazione delle stradi comunali;

Veduti gli articoli 12, 14 e 15 di essa legge, coi quali è mandato all'autorità prefettizia di provvedere direttamente d'uffizio per conto dei comuni mancanti alle prescrizioni perentorie della legge;

Veduti i successivi articoli 17 e seguenti coi quali è fatta facoltà al Ministero della Guerra d'accordo con quello dei Lavori Pubblici di impiegare le truppe nella costruzione delle strade obbligatorie;

Veduta la circolare n° $\frac{86}{19}$ del 5 ottobre 1868, colla quale questo Ministero si riserbava di dettare ulteriori istruzioni nella materia e specialmente sulla costituzione dei fondi speciali per sostenere le spese delle opere obbligatorie e sulla direzione e sorveglianza del loro eseguimento;

Veduto l'articolo 22 della legge che deferisce al Governo di provvedere mediante Reali decreti a quanto occorra per l'esecuzione della legge medesima;

Presi gli accordi col Ministero della Guerra,

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione incaricata di compilare uno schema di regolamento per la esecuzione della legge n° 4613 del 30 agosto 1868, e di proporre quelle disposizioni legislative che ravvisasse opportune a promuoverne la più sollecita attuazione,

Art. 2. La Commissione è composta dei signori:

Rappaccioli cav. Sante, ispettore del Genio civile, presidente;

Primerano cav. Domenico, luogotenente colonnello, capo di stato maggiore della divisione militare di Firenze;

Ferreri cav. Camillo, maggiore del Genio militare;

Vandini cav. Giovanni, ingegnere capo del Genio civile;

Corvetta cav. Giovanni, id. id.;

Rinolfi Francesco, id. id.;

Tamajo cav. Nicola, ingegnere del Genio civile;

Marzocchi Giulio, id. id.

Firenze il 7 ottobre 1869.

Il Ministro : A. MORDINI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere nel R. Istituto di belle arti di Napoli un posto di professore d'ornato dipinto, tutti coloro che vogliono aspirarvi dovranno presentare la loro domanda alla segreteria dell'Istituto predetto a contare dal primo giorno di questa pubblicazione a tutto il giorno 20 ottobre 1869.

La domanda sarà in carta bollata di lire una accompagnata dalla fede di nascita e dai documenti comprovanti i titoli e requisiti del richiedente, come per esempio, insegnamento esercitato con buon successo, discepoli usciti dalla sua scuola, elenco dei lavori fatti, premi ed onori ottenuti nell'esercizio dell'arte e dell'insegnamento.

Il concorrente dichiarerà nella domanda se abbia altro ufficio o stipendio dal Governo sia nell'insegnamento, sia in altro ramo.

Il Consiglio riunito dell'Istituto di belle arti di Napoli, giunto che sia il termine della presentazione, esaminerà nel periodo di otto giorni il valore dei titoli presentati ed escluderà coloro che non possono essere ammessi al concorso.

A termini dell'art. 54 dello statuto organico il professore sarà scelto per concorso di titoli, e quante volte il valore di questi non sia sufficiente alla scelta e proposta del professore o ne risulti parità di titoli, il Consiglio medesimo proporrà la prova da farsi fra gli ammessi al concorso. Questa consisterà in una parete dipinta a tempera d'invenzione, le cui dimensioni e le norme saranno date dal Consiglio.

Il giudizio del concorso sarà pronunziato dal Consiglio riunito dell'Istituto a termini dello statuto, art. 98.

Lo stipendio assegnato al detto posto è di annue lire milleventi.

Firenze, addì 30 settembre 1869.

Il Segretario Generale
P. VILLARI.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Concorso per posti di geologo operatore.

È aperto un concorso a due posti di geologi operatori presso il R. Comitato geologico.

Sono ammessi a tale concorso gli allievi laureati delle scuole d'applicazione per gl'ingegneri e dell'Istituto tecnico superiore di Milano.

Potranno anche esservi ammessi allievi di altri stabilimenti tecnici quando giustifichino per mezzo di apposite prove di possedere istruzioni equivalenti.

L'esame di concorso sarà scritto ed orale. Esso verserà in modo speciale intorno ai soggetti seguenti:

1° Topografia — Nozioni speciali sul rilevamento topografico. — Altimetria — Uso dei diversi barometri specialmente di montagna — Disegno topografico — Si terrà conto dell'abilità nel disegno di paesaggio.

2° Nozioni speciali di mineralogia e geologia — distinzione dei minerali e roccie principali — Carte e sezioni geologiche — Soluzione geometrica di problemi relativi alla stratigrafia.

Nozioni generali sui fossili animali e vegetali, sufficienti a dimostrare nel candidato il criterio paleontologico.

Non sono ammessi al concorso coloro che non hanno una costituzione fisica adeguata al servizio da essi richiesto.

Le condizioni fatte per ora ai geologi operatori a tenore del regolamento approvato con decreto 30 agosto 1868 sono:

Di essere a disposizione del Comitato pei lavori sia di tavolino che di campagna.

Indennità annua fissa di lire 1800 e indennità da lire 6 a 15 il giorno secondo i giorni, nei mesi di lavoro in campagna.

Gli esami avranno luogo in Firenze nella seconda metà di novembre.

Coloro che vorranno essere ammessi a detto esame dovranno far pervenire al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi della fine di ottobre prossimo i certificati degli studi fatti nei diversi istituti.

Con decreto ministeriale verrà nominata la Commissione incaricata degli esami e verrà fissato il giorno in cui avranno luogo.

Visto: *Il Presidente del R. Comitato*
I. COCCHI.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
(Divisione IV. — Sezione IV).

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata del 16 settembre 1869, registrata a Torino il 18 stesso, il signor ingegnere architetto Federico Edoardo Hoffmann, dimorante a Berlino, concessionario dell'attestato di privativa industriale in data 9 aprile 1864, vol. 5, n° 21, per un trovato che ha per titolo: *Système de fourneaux sans fin ou annulaires à action continue*, rilasciatogli per anni sei e successivamente prolungato di altri nove anni, ha ceduto e trasferito ai signori Andina Carlo e Giuseppe e Palteughi Pietro, domiciliati il 1° a Castellazzo Bormida, il 2° a Quargnento, ed il 3° a Castelnuovo Bormida (Alessandria), il diritto esclusivo di costrurre uno o più forni secondo il suo sistema nel limite di territorio della provincia di Parma per servire alla cottura di mattoni ed altri oggetti laterizi non verniciati o porcellanati a cotto.

L'atto di trasferimento è stato ricevuto dalla prefettura di Torino il 18 settembre 1869 e registrato sotto il numero d'ordine 1512.

Firenze, addì 6 ottobre 1869.

Per il Direttore Capo della 4ª Divisione
Il Capo Sezione: BONI.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
(Divisione IV. — Sezione IV).

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Mediante atto notarile del 6 settembre 1869, rogato Vassal, debitamente registrato l'otto stesso mese a Parigi al nono ufficio, foglio 89 recto, case n° 7, la signora Francesca Speranza Le Duc nata Vic, domiciliata a Parigi avenue Parmentier, n° 4, ha ceduto e trasferito alla Società Pachon et Compagnie dimorante a Parigi, rue Beizunce, n° 10, tutti i suoi diritti risultanti dalla privativa industriale di cui si rese concessionaria il 18 giugno 1869, vol 9, n° 265, per un trovato che ha per titolo: *Un système de machines destinées à comprimer les fourages et autres matières.*

L'atto di trasferimento è stato ricevuto dalla prefettura di Torino il 4 ottobre 1869 e registrato sotto il n° d'ordine 1524.

Firenze addì 6 ottobre 1869.

Per il Direttore Capo della 4ª Divisione
Il Capo Sezione: BONI.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ai termini della legge sulla caccia del 3 luglio 1856, tuttora vigente in Toscana, l'Amministrazione del R. Istituto forestale di Vallombrosa dichiara banditi il bosco di Vallombrosa ed il tenimento agricolo di Paterno, per cui vi sono elevate delle colonne in legno portante l'iscrizione *R° Bandita.*

Firenze, addì 11 ottobre 1869.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Il principe Arturo d'Inghilterra è arrivato il 15 dello scorso mese a Quebec, dove fu accolto calorosamente dalle autorità e dalla popolazione. Il principe, dopo aver visitato l'alto Canadà, andrà a stabilirsi a Montreal per farvi, fino al mese di giugno dell'anno prossimo, il suo servizio nel reggimento dei carabinieri al quale è ascritto in qualità di luogotenente.

FRANCIA

Leggesi nel *Journal Officiel*:

Da più giorni gli operai minatori di Santo Stefano si erano messi in sciopero, ma si fece un aggiustamento fra essi e la Compagnia di Rive-de-Gier, che acconsentì ad un aumento di salario di 25 centesimi ed alla riduzione della giornata a 8 ore di lavoro effettivo. Questo sciopero può considerarsi come terminato.

Disgraziatamente fatti gravi e dolorosi si sono prodotti nel dipartimento dell'Aveyron. Operai delle miniere della Compagnia d'Orleans si misero in sciopero e impedirono colla violenza ai loro compagni di lavorare.

Ieri a Aubin essi recaronsi in massa all'ufficio della direzione per invaderlo, ed essendosi impadroniti dell'ingegnere in capo, lo trascinarono alle miniere per affogarvelo, malgrado gli sforzi della gendarmeria. Già il sottoprefetto era ferito alla gamba e il sostituto del procuratore imperiale era fortemente contuso ed aveva gli abiti lacerati, quando il prefetto, arrivando con un distaccamento di truppe raggiunse i sollevati, in numero di più di mille. Avendo allora fatto caricare le armi dinanzi alla folla, egli potè liberare l'ingegnere in capo, che era stato assai malconcio ed i cui vestimenti erano in brandelli.

Nella notte un incendio, che si attribuisce a malvolere, distrusse il magazzino generale e le merci che conteneva.

Questa mattina lo sciopero è divenuto una vera sommossa; soldati furono diretti sulle officine per proteggere gli operai di cui i minatori volevano arrestare il lavoro. Animati da questa resistenza, i sollevati intimarono alla truppa di rimettere la baionetta nella guaina, minacciando i soldati di disarmarli.

L'ufficiale respinse gli aggressori colla mano ed ordinò d'incrociare la baionetta. A quest'ordine i minatori si armarono di sbarre di ferro e scagliarono proiettili che ferirono parecchi soldati e colpirono l'ufficiale.

In tale collisione le truppe fecero uso delle armi; vi sarebbero stati dieci morti e parecchi feriti. Si provvede per impedire la continuazione di queste turbolenze.

PRUSSIA

Si scrive da Berlino:

Una parte del prestito sarà impiegata a terminare i lavori dello stabilimento marittimo di Wilhemshafen, le due fregate corazzate che si sono messe sul cantiere e pagare la fabbricazione del nuovo fucile prussiano.

Alla scuola militare di Spandau si è fatta una serie di sperimenti sul vecchio fucile ad ago perfezionato. Questi sperimenti riuscirono completamente e la nuova arma venne adottata previe alcune modificazioni suggerite dalla pratica. Quanto prima se ne comincierà la fabbricazione in ragione di 25 mila al mese.

Si studia inoltre per la cavalleria e per l'artiglieria un modello speciale di carabina ad ago, che ora si sta sperimentando.

Anche per l'artiglieria di marina si fanno prove per una nuova trasformazione. Parecchi modelli di cannoni di gran forza furono presentati alla Commissione incaricata delle prove e pare che uno di questi modelli abbia avuta la preferenza. Si studia anche un modello di affusti, ma non pare adottabile e si pensa a modicarlo. Le questioni militari e marittime sono sempre la preoccupazione del governo.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Si legge nei giornali di Vienna del 9 ottobre:

Il principe ereditario di Prussia è partito per Venezia. Le persone del seguito del principe furono decorate.

— Il ciambellano conte Giuseppe Wratislaw de Mitrowitz, gran maestro delle cucine imperiali, si è ucciso oggi, probabilmente in un accesso di alienazione mentale.

— Il convento generale della chiesa luterana di Pest decise, dietro proposta del soprintendente Madai, di fare una energica protesta contro l'invito al Concilio, nel quale i protestanti vengono eccitati di far ritorno alla Chiesa cattolica. Le vedute del papa sono note fino dai tempi delle maledizioni.

Un accordo tra protestanti ed il papato è impossibile. Il convento generale respinge le espressioni usate dal papa contro i protestanti, dichiarandole inesatte e calunniose.

SPAGNA

Le bande riunite dei deputati Paul e Salvochea furono sconfitte dalle truppe che le inseguivano; ebbero molti morti e feriti e perdettero la bandiera.

Anche le bande del deputato Luis Blanc e del giovine Montenegro (studente di Saragozza) vengono inseguite nei monti, dove si sono rifugiate.

La città di Bejar, che si era pronunciata per la repubblica federale, adesso si è disdetta e i repubblicani dovettero fuggire nei boschi.

La provincia di Valenza è dichiarata in istato d'assedio.

PORTOGALLO.

Diamo la seconda parte della circolare del ministro degli esteri, di cui abbiamo dato un sunto nel diario di ieri l'altro. Esso riguarda la politica estera e suona com'appresso:

Per quel che riguarda la politica estera, il gabinetto attuale regolerà francamente e sempre il suo modo di procedere sui sentimenti di indipendenza e di dignità nazionale; sentimenti vigorosi e spontanei nella nostra patria, e tanto più veementi quanto più sono eccitati ed in ogni modo provenienti da un'origine che è altrettanto nobile quanto degna di venerazione.

Ogni pensiero contrario a questi sentimenti, qualunque ne potesse essere il pretesto o la forma, non potrebbe essere messo innanzi senza imprudenza e temerità. La grandezza degli Stati consiste meno nella loro potenza apparente che nella loro prosperità reale, e la nazione portoghese, più gelosa dei suoi diritti che inclinata all'ambizione, non ha altro desiderio da quello infuori, ch'è diritto e dovere ad un tempo, di conservare cioè intatto ed inviolabile il suolo che ha ereditato, di farlo valere, e di svilupparvi i germi di ricchezza di cui l'ha dotata la mano generosa della Provvidenza.

La sincera aspirazione del paese ed uno dei doveri più graditi al governo è dunque di stringere i vincoli d'amicizia che esistono tra il Portogallo e le altre potenze.

Fortunatamente nessuna delle quistioni internazionali che s'agitano in questo momento minaccia di turbare la pace di cui gode l'Europa. I conflitti diplomatici che sono insorti fra alcune potenze s'avviano verso una soluzione soddisfacente; nè le cause che li hanno prodotti nè altri incidenti fanno temere che le armi abbiano a deciderne. Se per altro degli avvenimenti che non possono prevedersi dovessero avere questo risultato inatteso, il governo di S. M. crederebbe di dover osservare la più rigorosa e completa neutralità, come ha fatto scrupolosamente durante la guerra fra gli Stati del Nord dell'America.

Conscio della propria situazione e lontano così dall'avvilimento come dalla jattanza, esso prenderà consiglio da una prudente circospezione, senza mostrare una indifferenza che rasenti l'abbandono nè una fiacchezza che degenererebbe in umiliazione.

Senza che m'intrattenga dei mezzi di difesa di cui il Portogallo potrebbe disporre per le eventualità che conviene sempre prevenire, sebbene esse siano improbabili, il governo crede di poter con tutta fiducia impiegare per il momento le forze del paese nei lavori tranquilli e nelle lotte pacifiche della civilizzazione.

In quanto alle relazioni col regno vicino non v'è che una sola politica che sia veramente conforme agli interessi ed ai sentimenti del paese; è quella che ha per iscopo di stringere e consolidare i vincoli d'amicizia fra due popoli fratelli tanto col sincero e mutuo rispetto dell'indipendenza rispettiva di ciascuna delle nazioni, quanto con una confidenza ed un buon volere interi e reciproci. Questa è la politica del gabinetto portoghese. Esso vede con piacere che tale politica è in perfetto accordo con quella dell'attuale governo spagnuolo, il quale ha preso per base « il rispetto più profondo per l'autonomia e l'indipendenza del Portogallo, ed anche per le suscettività internazionali » parole significanti pronunciate in una solenne occasione dal rappresentante del governo spagnuolo presso questa Corte.

Il gabinetto di cui ho l'onore di far parte è animato dal più vivo desiderio di estendere le relazioni commerciali tra il Portogallo e le nazioni straniere, allo scopo facile a comprendersi, di agevolare le transazioni e di aprire i mercati ai nostri prodotti nazionali, senza perdere tuttavolta di vista, l'equilibrio necessario degl'interessi di ogni specie. Alcune potenze hanno offerto al governo di S. M. di stipulare dei trattati di commercio sulla base della riduzione attuale dei diritti di dogana, ovvero su quelle del trattamento delle nazioni più favorite. Il gabinetto accettando queste proposizioni, nominerà dei plenipotenziari speciali per conchiudere questi trattati a Lisbona coi rappresentanti delle nazioni precitate.

Il diritto convenzionale vigente non obbliga il Portogallo ad estendere gratuitamente agli altri paesi i vantaggi che il trattato dell'11 luglio 1866 accordò alla Francia, in materia di commercio e di navigazione, ovvero quei vantaggi che in avvenire si potessero concedere a qualche altra potenza verso giusti compensi; ciò non pertanto il governo di S. M. non si rifiuta di trattare con una nazione qualunque sulla base di un'equa reciprocità e di mutui favori. In altre circostanze il governo preferirebbe riformare le tariffe doganali ed il sistema commerciale del Portogallo per mezzo di leggi generali. Tuttavolta, siccome è certo che il sistema delle riforme di questo genere, fatte per via di trattati — sistema inaugurato nel 1860 dalla Francia e dall'Inghilterra — tende a generalizzarsi e fu già adottato dalla maggior parte delle nazioni, il Portogallo non può seguire una politica differente sotto pena di vedere i suoi principali articoli di esportazione soggetti ai sistemi differenziali, che già adesso rendono difficile la concorrenza e in avvenire potrebbero escluderli dai mercati più importanti.

Firmato MENDES LEAL.

STATI UNITI D'AMERICA

Il governo degli Stati Uniti d'America seguita ad estinguere il debito pubblico in proporzioni che la stampa francese chiama sorprendenti. Il bilancio delle entrate e delle spese dal 1° luglio 1868 al 30 giugno 1869 fu di già apparecchiato dal segretario di Stato per il dipartimento delle finanze, e da esso si apprende che le spese ascendono a 336,152,471 dollari (1,680,736,155 fr.), e le entrate a 341,392,864 doll. (1,706,964,345 franchi). Le entrate quindi superano le spese di 5,240,398 dollari (26,201,990 franchi). Se si raffronta l'esercizio del 1869 a quello corrispondente del 1868 si trova nelle entrate una diminuzione di 35 milioni motivata dalla riduzione delle imposte, ma vi ha del pari il compenso che il governo ha realizzato un'economia di 56 milioni nelle spese.

NOTIZIE VARIE

Il municipio di Firenze, essendo venuto in possesso di una collezione di medaglie e monete già raccolta nel convento della SS. Annunziata, ha deciso di rimetterla al direttore delle RR. Gallerie, affinchè abbia un posto condegno nel Museo Nazionale.

Le monete sono in totale 1419, di cui 2 d'oro, 58 di argento e 1359 di rame. Le due d'oro sono di Valentinianus II e di Justinus III. Fra le 58 di argento se ne contano 1 di Giulio Cesare, 2 di Pompeo, 9 di Marco Antonio, 2 coll'iscrizione *Octavianus Augustus*, 1 di Tiberio, 3 di Vespasiano, 1 di Domiziano, 2 di Traiano, 2 di Antonino Pio, e di altri imperatori romani.

Fra quelle di rame se ne hanno alcune degli Etruschi e dei Volsci, una del re *Juba*, 23 di Caracalla, 11 di Eliogabalo, 33 di Costantino, una di Atalarico re dei Goti, due di Vitige re dei Goti e 167 di città autonome.

Unite alle monete si trovano pure 162 medaglie antiche, metalli diversi senza alcuna indicazione, e alcuni oggetti d'arte assai pregevoli contenuti in una vetrina, cioè idoletti di bronzo rappresentanti figure di uomini o di bestie, tazze e vasi di varie forme, un busto a forma di uovo che termina in una testa egiziana, tre lucerne ed altri minuti oggetti. (*Nazione*)

— Domenica 10 corrente ebbe luogo in Bari la seconda estrazione del prestito a premi. Il primo premio di lire 50,000 fu vinto dalla cartella n° 7, serie 558.

— Sull'arrivo e sulla partenza da Genova delle LL. AA. il Principe e la Principessa di Piemonte, così scrive la *Gazzetta di Genova* di ieri:

Ieri alle 8 50 il Principe Umberto e la Principessa Margherita arrivavano colla ferrovia e si imbarcavano tosto sopra uno dei piroscafi della Compagnia Danovaro il *Flavio Gioja* approntato per trasportarli a Napoli.

Il passaggio dei Reali Principi fu in forma onninamente privata. Trovaronsi nullameno ad augurare loro il buon viaggio il prefetto, il sindaco, il primo presidente della Corte, il generale di divisione e la dama di Corte della Principessa la baronessa Giuseppina Cataldi-Podestà.

L'ammiraglio comandante la R. marina fece gli onori dovuti all'Augusta Coppia, accompagnandola a bordo.

La gentile Principessa nulla ha sofferto del viaggio, e tutto fa credere che poco o nulla avrà ad essere disturbata nella traversata che sta facendo, stante il tempo bellissimo e lo stato del mare in calma perfetta.

Il *Flavio Gioja* salpò dal nostro porto alle ore 10 e pochi minuti pomeridiane e domattina all'alba sarà a Napoli.

— Leggesi nel *Conte Cavour* che il barone Todros inviò in dono al Liceo musicale di Torino « vistosa quantità di musica che riuscirà utilissima per l'insegnamento nelle varie classi e per dare agio agli allievi di studiare. »

— Togliamo le seguenti notizie alla *Gazzetta di Venezia* di ieri:

Dopo il pranzo al quale furono invitati anche il generale Negri, il marchese Corsini di Lajatico, il conte Vettore Moro-Lin, il conte Angelo Papadopoli ed il pittore prussiano Nerly, S. A., accompagnato dal principe Giovanelli, faceva una breve gita in gondola, durante la quale, al di lui passaggio innanzi alla Piazzetta, venivano illuminati il Palazzo Ducale, la Torre dell'Orologio, il campanile di S. Marco ed i circostanti edifizi colla luce bengalica. L'aria tranquillissima favoriva lo spettacolo che riuscì veramente incantevole. In seguito S. A. scendeva a passeggiare nella Piazza illuminata a festa, e vi era accolto dalla popolazione con continui segni di simpatia e vivi applausi.

Quest'oggi poi S. A. percorreva i siti più pittoreschi delle nostre lagune con una cannoniera a vapore messa a sua disposizione dal R. ammiraglio comandante il dipartimento marittimo. Più tardi l'A. S. recavasi all'Arsenale, ch'ebbe a vedere altre volte quando fu a Venezia, avendo anche in allora visitati tutti i principali monumenti della nostra città.

Come già annunciammo, S. M. il Re inviò qui il generale Negri, aiutante di S. M., ed il marchese Corsini di Lajatico, ufficiale d'ordinanza di S. M., a fine di complimentare S. A. in suo nome appena egli avesse toccato il suolo d'Italia. E Sua Altezza ne ringraziava S. M. il Re col seguente dispaccio:

À S. M. le Roi d'Italie — Turin.

À peine arrivé dans les États de Votre Majesté qu'une nouvelle preuve de Votre bienveillance m'y surprend. Permettez-moi de Vous en remercier tout de suite et de Vous offrir l'expression de mon profond respect, tout ému du souvenir du temps si cher à mon cœur passé l'année dernière en Italie.

FRÉDÉRIC GUILLAUME *Prince Royal.*

S. M. il Re gli rispondeva immediatamente nel modo che segue:

A S. A. Le Prince Royal Frédéric Guillaume
Palais Royal — Venise

Je remercie V. A. Royale de son gracieux souvenir et des paroles aimables qu'Elle veut bien m'adresser. Je n'oublie jamais les moments heureux que nous avons passés ensemble l'année passée. Je vous embrasse de tout mon cœur, faisant toutes espèces de souhaits de bonheur pour Vous et Votre Royale famille.

VICTOR EMMANUEL.

Pare che S. A. si trattenga qui alcuni giorni, e domani sera si darà all'Apollo la seconda rappresentazione del *Giuramento*, col teatro illuminato a giorno, a cura del municipio.

— Ieri il Principe Federigo Guglielmo accompagnato dal conte Usedom e dal barone Kunkler si recò a visitare lo stabilimento del sig. M. Guggenheim, fermandovisi oltre un'ora. S. A. mostrò quanto sia intelligente e fino conoscitore in oggetti d'arte. Lasciò poi credere che farebbe ritorno, tanto si mostrò soddisfatto pel buon gusto e dovizia d'oggetti, di cui va fornito lo stabilimento del signor Guggenheim.

— È qui arrivato, e scese all'albergo Danieli, col suo seguito, S. A. R. il Principe Luigi d'Assia.

— Scrivono da Lecco alla *Perseveranza*:

Il teatro nostro presentava, nelle sere di sabato e domenica, uno spettacolo imponente: pareva nè più nè meno di trovarsi alla Scala, tanto la bella e scelta società milanese era ben rappresentata. I palchetti e le sedie chiuse tutte occupate: in platea tanta folla che si dovette rimandare non poca gente. Il successo dell'opera è un vero *crescit eundo*. La musica viene gustata assai, e gli intelligenti la giudicano una delle migliori del bravo autore della *Jone*. Sabato Petrella assisteva allo spettacolo da un palchetto, ma il pubblico, acclamando insistentemente e domandando a grandi grida il maestro, non lasciò continuare la rappresentazione finchè Petrella non si presentò al proscenio in uno cogli artisti, che, per dir vero, gareggiarono di buon volere e di valentia nell'interpretazione delle parti loro affidate.

— Riceviamo da Nashville, scrive l'*Eco d'Italia* di New York, i seguenti interessanti particolari sulla colonia svizzera, fondata da poco tempo nella contea di Grundy, nello Stato del Tennessee:

Nashville, 16 settembre 1869.

Ieri mattina ricevemmo una visita dal signor John Hitz, console generale svizzero a Washington, il quale si recava fra noi onde visitare la nuova colonia svizzera nella contea di Grundy che copre un'estensione di 9000 acri di terreno.

Il console restava altamente soddisfatto del progresso dei coloni e della loro condizione generale. Il terreno sul quale si trovano stabiliti è buono ed abbonda di boschi, che forniscono in abbondante quantità del legname di pino, d'alloro e d'altre qualità che gli intagliatori svizzeri si dilettano a convertire in giocattoli ed in utili utensili domestici.

Alcuni dei coloni trovansi in agiate circostanze e si danno liberalmente all'allevamento del bestiame ed alla cultura della vite. Sono assai contenti del clima e della romantica posizione che li circonda, la quale è in molti rispetti una riproduzione delle scene montagnose del loro nativo paese. Il terreno comperato trovasi a dieci miglia da Tracy City. Posseggono pure miniere di carbon fossile e correnti d'acqua abbastanza per l'uso di tutte le macchine che possano venir introdotte per lo spazio di 50 anni. Il console non crede opportuno di formare dei numerosi stabilimenti, giacchè ciò non servirebbe che a produrre tra di essi uno spirito di casta ed impedirebbe loro una completa assimilazione cogli abitanti del luogo, ciò che egli crede essenziale alla loro prosperità. Dobbiamo fare menzione pure d'un fatto speciale; i coloni dedicano due giorni della settimana alla costruzione della strada principale che deve attraversare il loro terreno, sotto la direzione di un regolare ingegnere.

— Il giorno 2 del corrente ottobre venne immersa con buon esito una corda telegrafica sottomarina fra Grisselhaurm in Isvezia e Wystad in Russia. Questo nuovo tratto compie la rete della Compagnia del gran telegrafo settentrionale di Copenaghen. La lunghezza della corda è di cento miglia marine.

CAPITANERIA DI PORTO
del compartimento marittimo di Porto Empedocle.

AVVISO DI RICUPERO.

Il giorno 24 settembre 1869 fu ricuperato nella spiaggia di Porto Empedocle chilogrammi 3745 di zolfo della qualità seconda corrente Licata, avariato e pieno di sabbia, del valore di lire 337 05 alla ragione di lire 9 per ogni cento chilogrammi.

Detto minerale fu abbandonato dal capitano Mancino Vincenzo in occasione del naufragio del brigantino *Primavera* avvenuto il primo marzo volgente anno.

Il presente avviso si dà in base all'art. 131 del codice per la marina mercantile, perchè gli aventi diritto possano giustificare le loro ragioni sul detto ricupero.

Porto Empedocle, 28 settembre 1869.

Il Reggente la Capitaneria
C. PROVINCIALI.

DIARIO

Al dire dei giornali viennesi che ricevemmo oggi, la partenza dell'imperatore d'Austria per il Levante avverrà tra il 24 e 28 ottobre, e assai verosimilmente il 26. Oltre al cancelliere conte di Beust s'associeranno al corteggio imperiale anche i due ministri presidenti conte Taaffe e conte Andrassy, il principe Hohenlohe, il capo sezione de Hofmann, il consigliere di Stato Braun ed il consigliere aulico Hammer, l'ultimo in qualità d'interprete. Non è ancora certo se al viaggio prenderanno parte i ministri Plener e Gorovè. Il comando della squadra che attenderà l'imperatore a Varna sarà assunto dal viceammiraglio de Tegetthoff. Dopo breve soggiorno a Costantinopoli, dove si fanno già i preparativi per riceverlo, l'imperatore si recherà in Palestina e quindi in Egitto. La squadra austriaca dell'Adriatico aspetterà l'imperatore nelle acque del Levante. Il credito suppletorio che si chiederà ai due parlamenti di Vienna e Pest per le spese del viaggio, ascenderà a 500,000 fiorini. Durante l'assenza dell'imperatore, l'imperatrice si tratterrà a Gödöllö in Ungheria.

La *Wiener Zeitung* del 10 ottobre contiene nella sua parte ufficiale una ordinanza ministeriale, con cui viene promulgato lo stato eccezionale pel capitanato distrettuale di Cattaro in Dalmazia. Diedero motivo a questa ordinanza dei disordini avvenuti in quel distretto in seguito all'attivazione della legge sulla landwehr. L'*Osservatore Triestino* annunzia che da Trieste è partito un reggimento di linea per costringere all'obbedienza i renitenti.

Il ministro delle finanze di Prussia ha fatto nella seduta dell'8 corrente della camera dei deputati l'esposizione finanziaria. Esso ha costatato che il *deficit* ascende a 5,400,000 talleri. Per colmarlo il governo domanda un aumento del 25 0/0 nell'imposta sulla rendita e nella tassa del macinato. Affine di estinguere in parte il disavanzo degli anni precedenti il ministro ha presentato un progetto di prestito di 13 milioni di talleri che sarà impiegato pel ritiro dei buoni del tesoro in circolazione. Nella seduta istessa il ministro delle finanze ha presentato un progetto di legge relativo all'imposta fondiaria nelle nuove provincie, ed il ministro dell'interno ha presentato un progetto di riforma dell'amministrazione dei circoli.

Si scrive per telegrafo da Bruxelles che furono rotte definitivamente le trattative fra la Compagnia della strada francese dell'Est e la Società delle strade ferrate dei Paesi Bassi. La convenzione franco-belga non avrà quindi valore che per le linee da Basilea ad Anversa.

A Monaco sono state chiuse le due esposizioni delle belle arti e dell'industria. Secondo ne riferiscono i giornali la chiusura ebbe luogo senza grandi solennità e con modesto concorso di pubblico.

Stando alle più recenti notizie della Spagna l'insurrezione sarebbe assai prossima al termine. A Saragozza vi fu un combattimento serio tra le truppe ed i volontari della libertà che si rifiutavano di consegnare le armi. Gli ultimi ebbero la peggio e l'ordine vi fu interamente ristabilito. Il governo di Madrid ha ordinato di procedere giudizialmente contro quei consigli provinciali e comunali che hanno preso parte al movimento e contro quelli altresì che l'hanno favorito. Il governo istesso ha poi comunicato telegraficamente a tutti i governatori delle provincie ove si trovano bande d'insorti, che è concesso un termine di quarantotto ore per la sottomissione. Passato questo termine si procederà contro di esse senza alcun riguardo.

Un telegramma da Napoli ci annuncia:

Le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte giunsero felicemente questa mattina alle ore 5. Il tempo fu bellissimo durante tutto il viaggio.

S. A. R. la Principessa Margherita sta ottimamente.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Nuova York, 10.

Il ministro Boutwell pronunziò a Filadelfia un discorso nel quale si dichiarò contrario all'aumento della carta monetata, e favorevole al pagamento del debito pubblico in numerario.

Madrid, 10.

Il cabecilla Carbajal venne fucilato a Ibi.

L'Aragona è tranquilla; l'ordine fu ristabilito a Saragozza. Si attende che venga presto ristabilito anche a Valenza.

Parigi, 11

Chiusura della Borsa.

	9	11
Rendita francese 3 %.	71 27	71 47
Id. italiana 5 %	53 —	53 32
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete . .	522 —	525 —
Obbligazioni.	238 —	239 —
Ferrovie romane	50 —	50 —
Obbligazioni.	128 50	129 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	147 —	147 50
Obbligazioni ferr. merid. . .	157 50	157 50
Cambio sull'Italia	4 1/2	4 3/4
Credito mobiliare francese .	212 —	207 —
Obblig. della Regia Tabacchi	422 —	423 —
Azioni id. id.	628 —	623 —

Vienna, 11.

Cambio su Londra	122 90	— —

Londra, 11.

Consolidati inglesi	93 3/8	93 3/8

Londra, 11.

Ieri 40,000 feniani fecero una processione per le vie di Londra.

A Dublino fu tenuto ieri un *meeting* di 120,000 persone per domandare un'amnistia a favore dei feniani detenuti.

Non fu commesso alcun disordine.

Parigi, 11.

Il *Moniteur de l'Armée* dice che l'Imperatore non credette necessario di provvedere al comando del 6° corpo d'armata, e che lo stato maggiore generale di questo corpo fu sciolto.

Parigi, 11.

Ieri ebbe luogo una pubblica riunione a Belleville sotto la presidenza di Lissagaray. Furono pronunziati discorsi violenti. La riunione fu sciolta dopo qualche resistenza e conflitto. Furono fatti alcuni arresti. Un individuo, che pretendeva di essere ferito, si recò sul boulevard Belleville gridando: *Si assassinano i nostri fratelli.* Egli fu arrestato ed i medici constatarono che non aveva alcuna ferita.

L'imperatore andrà domani a Compiègne. I ministri vi andranno giovedì e resteranno otto giorni.

Napoli, 12.

Le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte giunsero in porto questa mattina alle ore 6 3/4. Fecero un ottimo viaggio.

Amsterdam, 12.

La Banca ha elevato lo sconto al 4 1/2 per cento.

Parigi, 12.

Contrariamente all'asserzione della *Liberté*, è completamente inesatto che si tratti di anticipare la convocazione del Corpo legislativo.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 11 ottobre 1869, ore 1 pom.

Buon tempo su tutta la Penisola, ma nuvoloso in qualche stazione. Il barometro è continuato a salire di altri 2 mm. Il bel cielo ritorna nell'Arcipelago e nel Mar Nero. Il tempo continuerà buono con venti di nord-est e nord-ovest, e con il mare pressochè calmo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 11 ottobre 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 766 0	mm 764 0	mm 765 4
Termometro centigrado	13 5	19,5	14,0
Umidità relativa . .	62 0	40,0	60,0
Stato del cielo. . . .	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione . .	SE	SE	SE
Vento { forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 19,5
Temperatura minima. . . . . + 8,5

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 12 *ottobre* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 ottob. 1869		»	»	55 95	55 90	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . »	id.		35 60	35 40	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	id.		»	»	79 90	79 85	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »			»	»	»	»	»	»	84 50
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . »		500	»	»	648	647	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta »	1 luglio 1869	500	»	»	448 »	447 »	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . »		840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »		480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1700
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 luglio 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1920
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1869	420	»	»	»	»	»	»	200
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	1 aprile 1869	500	»	»	»	»	»	»	167
Dette . . . . »		420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 luglio 1869	500	»	»	300 1/4	299 3/4	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette. . . . . . »	1 ottob. 1869	500	»	»	»	»	»	»	169
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	»	»	»	»	439
Dette in serie di una e due »		505	»	»	»	»	»	»	440
Dette in serie picc . . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . »			»	»	»	»	»	»	56 50
3 0/0 idem . . . . »	1 ottob. 1869		»	»	»	»	»	»	36 »
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »	id.		»	»	»	»	»	»	80 50
Nuovo impr. della città di Firenze	id.	250	»	»	197	196	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste.	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	26 20	26 16
Roma	30			Vienna.	30			Parigi . . . a vista		104 85	104 75
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia.	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro. . .		20 88	20 86
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 p. 0/0: 55 87 1/2 - 90 - 92 1/2 f. c. — Dei marenghi 20 86 cont. — Impr. Naz. 5 0/0 79 85 - 90 f. corr. — Azioni Regia Tab. 646 1/2 - 647 cont. — Obbl. id. 447 1/2 f. c. — Azioni SS. FF. Mer. 300 f. c.

Il sindaco: A. MORTERA.

Direzione del VI Circolo di Bonificamento nelle Provincie Toscane

AVVISO.

Per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge de'25 giugno 1865, n. 2359, rendesi pubblicamente noto come, attesa la espropriazione per pubblica utilità dei sottodescritti terreni occupati per i lavori di Bonificamento per approfondare ed ampliare i canali Ozzeri e Roggio nel distretto di Bientina, in ordine alla legge toscana del 18 marzo 1853, i proprietari dei terreni medesimi infranominati con sette distinti pubblici istrumenti stipulati cioè: numero tre nel dì 7 settembre 1868; numero due nel 15 detto mese, e finalmente numero due nel 31 marzo 1869; e tutti ai rogiti del R. notaro Bugassi residente in Lucca, e registrati nella stessa città nei di 9, e 17 settembre detto, e 13 aprile 1869, venderono e trasferirono col titolo di espropriazione alla su rammentata Direzione i terreni stessi, per i prezzi o indennità qui sotto indicati, quali fu convenuto doversi pagare, previa la giustificazione della libertà dei fondi espropriati e venduti, e decorsi che siano trenta giorni dalla inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e l'approvazione dei menzionati contratti, senza che per parte dei terzi sia avanzata alla Direzione su ricordata alcuna opposizione al pagamento o impugnata insufficiente la stabilita indennità coerentemente al citato art. 54 della detta legge del 25 giugno 1865.

I sopra menzionati contratti essendo stati approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, giusta la nota del dì 8 andante mese, n. 20198, 3036 99|8, divisione 2ª, sezione 1ª, è stato dal Ministero stesso ordinata la presente pubblicazione.

Numero	Proprietari espropriati	DESCRIZIONE SOMMARIA degli stabili espropriati	INDENNITÀ totale	DECORRENZA degli interessi
1.	Biagi Andrea del fu Giuseppe .	In comunità di Capannori (Lucca), sezione Z Una striscia di terra seminativa distinta da porzione della particella n. 196. Occupazione temporanea, metri quadri 225	151 60	1866 1° novembre
2.	Biagi Giovanni del fu Giuseppe	Comunità suddetta, sezione Z Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n. 196, ed apparisce livellare del signor Andrea Biagi di Vicopisano. Occupazione temporanea, metri quadri 315	260 50	»
3.	Tambellini Domenico e Paolina del fu Carlo.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n 450, livellare del Collegio di Lucca Occupazione temporanea, metri quadri 281 . . .	136 62	»
4.	Sbragia Martino, Matteo, Niccolao, Angiolino e Domenico del fu Basilio.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n. 225, livellare di dominio diretto dei curati di Sant'Alessandro. Occupazione temporanea, metri quadri 282	134 03	»
5.	Rossini Francesco del fu Serafino.	Comunità suddetta, sezione A^2 Tre striscie come sopra, distinte da porzione delle particelle n. 206, 675, 236, 889 e 890, che appariscono livellari: 1° dello Spedale di Lucca, 2° del monastero del Carmine, 3° dei curati di Sant'Alessandro e parte dello spedale suddetto. Occupazione temporanea, metri quadri 1,276	757 63	»
6.	Guidi Niccolao del fu Michelangelo.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n 461, livellare del signor Vincenzo Dini di di Caselli. Occupazione temporanea, metri quadri 263	131 79	»
7.	Rossini Ansano, Federico e Michele di Felice.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia come sopra, distinta da porzione delle particelle n. 223 e 222, livellare dell'Opera di Toringo. Occupazione temporanea, metri quadri 468.	248 96	»
8.	Rossini Ansano del fu Felice. .	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n 421, di dominio diretto del Collegio di Lucca Occupazione temporanea, metri quadri 415	318 20	»
9.	Rossini Giuseppe e Giovanni del fu Domenico.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n 222, livellare del Collegio di Lucca. Occupazione temporanea, metri quadri 372 . . .	169 84	»
10.	Rossini Giuseppe del fu Domenico.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n. 888, livellare dell'Opera di Verciano Occupazione temporanea, metri quadri 220 . .	114 40	»
11.	Pierotti Agostino, Matteo, Frediano ed Angiolo del fu Pietro.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n. 447, livellare dello spedale di Lucca. Occupazione temporanea, metri quadri 374 . .	223 43	»
12.	Tambellini Giuseppe e Domenico e Angiolo del fu Pietro.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n 450, di dominio diretto del Collegio di Lucca. Occupazione temporanea metri quadri 200	65 45	»
13.	Giusti Antonio del fu Domenico.	Comunità suddetta, sezione Z. Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n. 190, livellare dello Spedale di Lucca Occupazione temporanea, metri quadri 606 . .	326 40	»
14.	Ciucci Matteo del fu Giuseppe.	Comunità suddetta, sezione Z. Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n 192 livellare del signor Flavio Bernardini di Convalle. Occupazione temporanea, metri quadri 135	98 72	»
15.	Tambellini Domenico del fu Pietro.	Comunità suddetta, sezione Z. Striscia come sopra, distinta da porzione della particella n. 191, livellare dello Spedale di Lucca. Occupazione temporanea, metri quadri	271 65	»
16.	Biagi Francesco del fu Silvestro.	Comunità suddetta, sezione F^2. Striscia prativa distinta dalla particella n. 253, livellare. Occupazione temporanea, metri quadri 681 . .	440 00	»
17.	Celli Giov. Maria e Vincenzo del fu Domenico, e Assunta, Francesca e Mariuccia di Alessandro del detto Domenico.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia seminativa e prativa, distinta da porzione della particella n 216, 217 e 218, livellari di tre diversi domini diretti Occupazione temporanea, metri quadri 881	605 67	»
18.	Celli Domenico di Giuseppe. .	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia seminativa distinta da porzione della particella n. 214, livellare del signor Luigi Celli Occupazione temporanea, metri quadri 314 . . .	206 98	»
19.	Ciucci Francesco del fu Luigi.	Comunità suddetta, sezione A^2 Striscia prativa distinta da porzione della particella n. 870 Occupazione temporanea, metri quadri 252 .	162 84	»
20.	Ciucci Luigi del fu Matteo . .	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia seminativa, distinta da porzione della particella n 205 e 206, livellari del Collegio ed Ospedale di Lucca Occupazione temporanea, metri quadri 640	574 10	»
21.	Tambellini Pasquale del fu Vincenzo.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia come sopra, distinta da porzione delle particelle n. 450, livellare del Collegio di Lucca Occupazione temporanea, metri quadri 248 . . .	100 95	»
22.	Barsotti Domenico di Giovanni.	Comunità suddetta, sezione F. Striscia seminativa, distinta dalla particella n. 6, livellare della pievania di Vorno. Occupazione temporanea, metri quadri 374	209 05	»
23.	Barsotti Matteo del fu Pasquino.	Comunità suddetta, sezione F^2 Striscia prativa, distinta dalla particella n 252, livellare della pievania di Vorno. Occupazione temporanea, metri quadri	221 55	»
24.	Sbragia Pietro, Giovanni e Martino del fu Arcangelo.	Comunità suddetta, sezione A^2 Striscia seminativa, distinta da porzione della particella n 875, livellare del signor Giov. Domenico Lazzeri di Lorbano Occupazione temporanea, metri quadri 184	137 16	»
25.	Rossini Santina ed Agatina del fu Alessandro.	Comunità suddetta, sezione A^2 Striscia seminativa distinta da porzione della particella n 224, livellare delle monache di San Giuseppe. Occupazione temporanea per deposito di terra	105 19	»
26.	Rossini Pietro ed Orlando del fu Innocenzo.	Comunità suddetta, sezione A^2 Striscia seminativa, distinta da porzione della particella n. 224, livellare delle monache di San Giuseppe. Occupazione temporanea, metri quadri 179	65 09	»
27.	Cantieri Domenico del fu Giuseppe.	Comunità suddetta, sezione A^2 Striscia prativa distinta da porzione della particella n. 872, livellare della signora Virginia Freduani. Occupazione temporanea, metri quadri 260 . .	135 10	»
28	Rossini Giuseppe del fu Vincenzo.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia seminativa, distinta da porzione della particella n 890, 891 e 228, livellare in parte dello Spedale di Lucca, e nel resto nel dominio diretto dei curati di Sant'Alessandro Occupazione temporanea, metri quadri 832	338 65	»
		A riportarsi. . . .	6711 55	
		Riporto. . . .	6711 55	
29.	Guidi Lorenzo del fu Michelangelo.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia seminativa distinta da porzione della particella n 461, livellare del signor Vincenzo Dini. Occupazione temporanea	147 22	1866 1° novembre
30.	Paoli Domenico del fu Giuseppe.	Comunità suddetta, sezione Z. Striscia seminativa distinta da porzione delle particelle n. 165 e 166. di dominio diretto di Celli Vincenzo di Verciano. Occupazione temporanea, metri quadri 481	280 95	»
31.	Sbragia Lorenzo e Benedetto di Giuseppe.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia seminativa distinta da porzione della particella n 239, di libera proprietà. Occupazione temporanea, metri quadri 310	204 72	»
32.	Pierotti Angiolo del fu Giovanni.	Comunità suddetta, sezione Z. Tre porzioni di terra seminativa distinte da porzione della particella n. 179, 183 e 184, di libera proprietà. Occupazione temporanea, metri quadri 1,167	958 74	»
33.	Paoletti Clementina, Angela Assunta e Giulia del fu Lorenzo.	Comunità suddetta sezione A^2. Una striscia seminativa e l'altra prativa, distinta da porzione delle particelle n 176 e 867, la prima di dominio diretto di Alfonso Ghelarducci e l'altra livellare dei frati di San Romano Occupazione temporanea, metri quadri 411 . .	269 14	»
34.	Lucchetti Giuseppe del fu Francesco.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia seminativa, distinta da porzione della particella n. 887, livellare dell'Opera di Cerasomma Occupazione temporanea, metri quadri 236 . .	97 91	»
35.	Lucchetti Martino e Luigi del fu Giovan Domenico.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia seminativa ed altra prativa distinta da porzione delle particelle di n. 692, 900 e 450, livellari le prime due dell'Opera di Cerasomma, e la terza del Collegio di Lucca Occupazione temporanea, metri quadri 605	397 25	»
36.	Lucchetti Martino del fu Giov. Domenico.	Comunità suddetta, sezione A^2. Striscia seminativa distinta da porzione delle particelle n 225 e 691, livellare dello Spedale di Lucca. Occupazione temporanea del fondo.	196 70	»
37.	Sbragia Ottavio del fu Luigi. .	Comunità suddetta, sezione A^2 Striscia seminativa distinta da porzione della particella n 876, livellare di Giov Domenico Lazzeri. Occupazione temporanea, metri quadri 95 .	131 52	»
38.	Franceschi Giov Domenico del fu Frediano.	Comunità suddetta, sezione T Tre striscie di terra seminativa distinte da porzione delle particelle n. 1022, 1023 e 346, libere da vincoli livellari. Occupazione temporanea, metri quadri 1700	2578 40	»
39.	Franceschi Giov. Domenico di Frediano.	Comunità suddetta, sezione C^2. Due striscie di terra seminativa distinte da porzione della particella n 1039, 1040 e 1042, livellare delle monache di San Niccolajo di Lucca. Occupazione temporanea di una parte del fondo . .	611 56	1865 22 agosto
40.	Franceschi rev. Vincenzo di Frediano.	Comunità suddetta, sezione C^2 Una striscia di terra seminativa distinta da porzione della particella n. 1047, di libera proprietà. Occupazione temporanea di una parte del fondo.	1257 02	»
41.	Franceschi Frediano e Maurizio di Giov. Domenico, oggi per il primo i di lui figli Frediano e Pietro.	Comunità suddetta, sezione C^2 Striscia di terra seminativa distinta da porzione della particella n. 481, livellare della rettoria di Ruota. Occupazione temporanea, metri quadri 1,191.	811 70	1866 1° settembre
42.	Franceschi Maurizio di Giov. Domenico e Frediano, Pietro del *quondam* Frediano del detto fu Giov. Domenico.	Comunità suddetta, sezione C^2. Striscia seminativa distinta da porzione della particella n. 1043, libera da ogni vincolo livellare. Occupazione temporanea di parte del fondo. .	945 45	1868 22 agosto
43.	Franceschi Giovanni Domenico del fu Frediano (già Mansi) oggi Maurizio di Gio. Domenico, e Frediano e Pietro del fu Frediano di detto Gio. Domenico.	Comunità suddetta, sezione C^2. Striscia seminativa distinta da porzione della particella n. 345, libera come sopra. Occupazione temporanea, metri quadri 420.	389 22	1865 1° novembre
44.	Franceschi Giov. Domenico del fu Frediano.	Comunità suddetta, sezione B^2. Striscia seminativa distinta da porzione della particella numero 279, libera come sopra. Occupazione temporanea di parte del fondo	358 15	1866 1° settembre
45.	Franceschi Giov Domenico del fu Frediano.	Comunità suddetta, sezione B. Striscia di terra sola ad uso di via di sbiado, distinta da porzione della particella num. 283, libera come sopra	112 47	1866 1° novembre
		Totale. . . . L.	16159 67	

2830 Pisa, li 10 settembre 1869. *Il Direttore*: FRANCESCO RENARD.

Avviso.

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze deduce a pubblica notizia per chiunque possa avervi interesse che al pubblico incanto tenuto avanti il detto tribunale nella mattina dell'8 ottobre andante per la vendita degl'infrascritti beni subastati sulle istanze del signor Francesco Gracci a danno di Emilia Buti ne'Paoli, Luisa Buti ne'Cioppi e Domenico Brunetti come padre di Marianna, Elvira, Assunta e Carlotta figlie minori della fu Annunziata Buti ne'Brunetti, rimasero liberati agli individui infranotati, e per le appresso somme:

Il 1° lotto al signor don Luigi Sgrilli per interesse del suo mandante signor Enrico del fu Cesare Conti per L. 2010.

Il 2° lotto al signor dottor Alessandro Gratti per il signor Luigi di Orlando Cioppi per L 1400

Il 3° lotto al signor Martino Bacci per lire 1998 45.

Descrizione dei beni.

Primo lotto.

Un campo di terra prativa diviso in due appezzamenti posti nel popolo di San Martino a Campi, cui confina gora del Vingone, Corsini, Calri e Mazioni, rappresentato all'estimo in sezione F, particelle 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, art. di stima 193, con rendita catastale di L. 42 79.

Secondo lotto.

Due case, che una di due piani e l'altra di tre piani da terra a tetto, ambedue unite insieme poste nel popolo di San Martino a Campi, luogo detto le Corti, alle quali confina corte a comune, Rindi, Viviani, salvo, ecc., distinte ai campioni della comunità di Campi Bisenzio in sezione E dalle particelle 836 e 837, art. di stima 232, con rendita di lire 81 89.

Terzo lotto.

Un appezzamento di terra vignata, pioppata e seminativa posta nella comunità di Signa, popolo di San Cresci, cui confina strada provinciale per Pistoia, Cecchi, Tomberli, salvo, ecc., rappresentato all'estimo della comunità suddetta in sezione D, particelle 260, 261, 262 e 263, articolo di stima 74, con rendita di lire 100 82.

Si annunzia inoltre che il termine per l'aumento del sesto scade il 23 ottobre andante.

Li 11 ottobre 1869.

2876 Ser. Magnelli, canc.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del dì 8 ottobre corrente, registrata con marca annullata, ha dichiarato il fallimento di Enrico e Giuseppe fratelli Bianchini pizzicagnoli in via Porta Rossa, ordinando l'immediato inventario degli effetti dei falliti, omessa l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura il giudice signor Vincenzo Bongi, e nominando sindaco provvisorio il signor Alfonso Bertelli; ha destinato la mattina del prossimo dì 18, a ore 12 meridiane, per la riunione dei creditori avanti il detto giudice per la proposta dei sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Li 9 ottobre 1869.

2875 F. Nannei, vice canc.

Avviso.

Il cancelliere del 1° mandamento in Firenze rende noto al pubblico che la signora Paolina Pieri vedova Ermini con dichiarazione emessa nella cancelleria del mandamento antedetto li 5 ottobre stante dichiarò nell'interesse e del di lei figlio minore Giulio Ermini di accettare col benefizio d'inventario la eredità relitta dal fu Pietro di Francesco Ermini, decesso in questa città li 19 maggio anno corr.

Li 8 ottobre 1869.

2879 C. Alessandri.

Dichiarazione d'assenza.

(1ª *pubblicazione*)

Nallino signora Fiorenza vedova al signor notaio Vincenzo Gauberti di Beinette, all'oggetto far dichiarare l'assenza del proprio fratello signor Gioanni Battista Leone Nallino fu signor farmacista Carlo, scomparso da questi Regi Stati sin dall'anno 1810, ricorse al tribunale civile di Cuneo, il quale con decreto primo corrente ottobre ordinava innanzi tutto che fossero assunte le necessarie informazioni a riguardo a detta assenza, a seconda il disposto dell'art. 23 vigente Codice civile italiano.

Cuneo, 9 ottobre 1869.

2873 Not Gauberti, proc.

Avviso. 2877

L'usciere addetto alla pretura del quartiere Santa Maria Novella di Firenze, sulle istanze del signor Giuseppe Merlini, domiciliato elettivamente in Firenze presso l'eccellentissimo signor dottor Gesualdo Bardini, via del Purgatorio, n. 5, ha notificato nel dì 11 ottobre 1869, nei modi e termini tracciati dall'art. 141 del Codice di procedura civile vigente, al signor Sesto Galeotti d'ignoto domicilio, residenza e dimora, copia di ricorso per autorizzazione a sequestro e relativo decreto, ed in pari tempo ha citato detto signor Sesto Galeotti a comparire avanti la suddetta pretura all'udienza del dì 29 ottobre 1869 per ivi sentir confermare a di lui danno il sequestro eseguito dall'usciere suddetto nelle mani dell'illustrissimo signor generale Giorgio Cadogan nel dì 9 andante mese per la somma di lire 500 frutti e spese, e per sentirsi inoltre condannare al pagamento della somma stessa dovuta pei titoli e cause di che nell'atto medesimo.

Firenze, li 11 ottobre 1869.

L'usciere
Settimio Mori.

Estratto di bando per vendita giudiziale.

In esecuzione di ordinanza del signor presidente del tribunale civile di Firenze del 18 settembre 1869, registrata con marca annullata, il sottoscritto qual procuratore del signor Cesare Lanfredini, possidente domiciliato in Firenze, fa noto al pubblico che all'udienza del tribunale civile e correzionale suddetto del dì 22 novembre 1869, a ore 11 antimeridiane sarà proceduto alla vendita per mezzo di pubblico incanto del seguente immobile colpito dalla procedura esecutiva instaurata dal detto signor Cesare Lanfredini contro il signor Pietro Piazzesi, domiciliato in Firenze, cioè:

Uno stabile composto di pian terreno con botteghe, orto e cantine, e di due piani superiori situato sulla piazza e presso la chiesa di S. Jacopo in Polverosa in comunità di Firenze, non per anche addaziato, ma edificato sul terreno rappresentato al catasto di detta comune in sezione E dalla particella 2614, articolo di stima 1793 con rendita imponibile di lire sei e centesimi 43, e confinato da piazza di S. Jacopo, fratelli Grazzini, Cesari e fratelli Maragliano, stimato dal perito signor Vittorio Romanelli con sua relazione del 10 aprile 1869, registrata il giorno stesso L. 23,909 47.

L'incanto sarà aperto sul detto prezzo di stima di lire ventitremila novecento nove e centesimi quarantasette.

Ed il deliberamento avrà luogo a favore del maggiore offerente sotto tutte le condizioni inserite nel bando a stampa del dì otto ottobre corrente esistente in cancelleria unitamente alle altre carte relative.

Ordina a tutti i creditori inscritti sul predetto immobile di depositare nella cancell. del trib. ridetto le loro domande di collocazione in graduatoria corredate dei documenti giustificativi nel termine di giorni trenta per comunicarsi al signor giudice commesso per la graduazione.

Li 8 ottobre 1869.

Dott. Valente Vannucci Adimari
2844 procuratore.

Editto.

Si notifica all'assente d'ignota dimora Luigia Andervolt di Luigi che il di lei marito Antonio Clonfero, possidente di Venzone, produsse istanza sino dal 2 aprile 1867, n. 3011, a questa R pretura in di lei confronto onde le sia ingiunto di restituirsi alla casa matrimoniale di esso marito in Venzone al civico n. 34 rosso, per versare sulla quale istanza venne decretata la comparsa delle parti in persona nanzi alla pretura medesima sotto pena di contumacia; ed inoltre che sopra altra istanza 21 luglio p. p., n. 6194 di esso Clonfero fu redestinata allo scopo stesso la personale loro comparsa nel 23 ottobre p. v. alle ore 9 antimeridiane pure sotto pena di contumacia; e che in fine per non essere noto il luogo di dimora di essa Andervolt a tutte di lei spese e pericolo con odierno decreto n. 7967 le fu deputato a curatore questo avv. signor Giorgio dott Fantaguzzi a cui fu ordinata la intimazione di detta istanza ed allegati relativi.

Viene quindi eccitata essa Luigia Andervolt a comparire personalmente, ovvero a far tenere al nominato curatore le opportune istruzioni, e prendere quelle determinazioni che reputerà più conformi al suo interesse, altrimenti dovrà attribuire a se stessa le conseguenze di sua inazione.

Si affigga nell'albo pretorio, nelle piazze di Gemona e Venzone, e s'inserisca per tre volte nel Giornale ufficiale del Regno e nel *Giornale di Udine*

Dalla R. pretura.

Gemona, 14 settembre 1869.

Il R. pretore
Bizzoli.

2833 Sporeni, canc.

Cassa centrale di risparmi e depositi.

Seconda denunzia di un libretto smarrito della serie terza segnato di n. 119,405, sotto il nome di Turchi Annunziata, per la somma di L 50.

Ove non si presenti alcuno a vantar diritti sopra il suddetto libretto sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 2 ottobre 1869. 2869

Avviso. 2874

Con atto del dì 14 agosto 1869, recognito Chini e registrato a Firenze il 3 settembre successivo al n 3259, la sottoscritta, espressamente a ciò autorizzata, acquistò dal di lei consorte signor Cesare Carotti tutte le mercanzie e crediti esistenti nella di lui taberna di manifatture al dettaglio situata in via de' Ginori, n. 29, di questa città, assumendone il commercio in conto e nome proprio. Ciò si deduce a pubblica notizia.

Clementina Checchi ne'Carotti.

Avviso.

A dì 8 ottobre 1869.

Federigo del fu Antonio Vannucci, possidente domiciliato a Sant'Angiolo a Piuvica, pretura del secondo mandamento di Pistoia, ad ogni buon fine ed effetto legale voluto dalla legge, dichiara e rende di pubblica notizia di non riconoscere qualunquesiasi interesse che possa farsi dalla di lui figlia Clementina e da Gio Batt. Luconi suo marito, dimoranti nel popolo suddetto.

2871 Federigo Vannucci.

Inibizione di caccia.

Il sottoscritto proprietario di alcuni fondi situati nei comuni di Vaglia e Fiesole inibisce a chiunque di cacciare nei suoi fondi, ed intende di valersi delle disposizioni di legge contro i contravventori, oltre alla rifusione dei danni.

Firenze, 11 ottobre 1869.

2882 Francesco Benini.

FIRENZE : Tip. Eredi Botta.